

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 – INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA
U.O. S2.03 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Intervento Settoriale misura “Investimenti” di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 02/12/2021, del D.M. n. 640042 del 14/12/2022 e successive modifiche ed integrazioni e delle istruzioni Operative di Agea n. 106 del 13/12/2023, attuato con il Piano Strategico 2023/2027

Bando per l’ammissione ai finanziamenti Campagna 2024-2025

Con il presente Bando regionale (DRA) si dispongono, per la campagna 2024/2025, le modalità e condizioni per l’accesso al sostegno previsto per l’intervento della misura “Investimenti” del Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo (PNSV), per la presentazione delle domande di aiuto, nonché le modalità e condizioni per la presentazione delle domande di variante e di pagamento saldo, e delle domande di pagamento anticipo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
- Regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149 all’art. 54;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2023 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento delegato UE 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato UE 2017/891 e abroga i regolamenti delegati UE n. 611/2014, UE 2015/1366 e UE 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluno settori agricoli;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio che integra il regolamento UE 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
- Regolamento delegato UE 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento UE 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione UE 2022/128 recante modalità di applicazione del regolamento UE 2021/2116 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) 2022/2566 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo (art 19 - paragrafo 2 - II comma "anticipi" ed art 37 ter "comunicazioni relative agli anticipi");
- Regolamento Delegato (UE) 2018/273 della Commissione che integra il regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (Ue) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (Ue) 2015/560 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (Ue) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/561 della Commissione;
- Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
- Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Base giuridica Nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche ed integrazioni recanti “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (testo A);
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi. pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi. pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) e successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) “Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
- Deliberazione Ager del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Ager”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 (G.U. n. 6 del 10 gennaio 2011 Supplemento Ordinario n. 8) modifica ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;

- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238, disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e sommi;
- Piano Strategico della PAC 2023-2027 - Reg. (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021
- Decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 640042 del 14 dicembre 2022, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti;
- Decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n.681024 del 12/12/2023 concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025 assegnata nell’ambito dei Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e s.m.i. per la rimodulazione;
- Decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n.410748 del 4 agosto 2023 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori;
- Circolare Agea coordinamento del 18 settembre 2017 n. 0070540 in attuazione del D.M. 1967/2017 e Istruzioni Operative dell’OP Agea n. 41/2017 per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, documento pubblico 12 recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”
- Circolare Agea coordinamento del 1° febbraio 2023 n. 7374 per quanto riguarda l’applicazione del DM 640042 del 14 dicembre 2022;

PREMESSA

Le presenti DRA (Disposizioni Regionali Attuative) disciplinano, per la campagna di riferimento 2024/2025, le modalità per l’accesso, l’ammissibilità, il finanziamento ed il pagamento per il sostegno degli Investimenti di cui al punto b) dell’articolo 58 ed al punto 2) dell’articolo 59 del Reg. UE 2021/2115. L’intervento previsto per gli Investimenti è attuato con il Piano strategico della PAC per il periodo di programmazione 2023/2027.

L’applicazione di tale regime, dalla campagna 2023/2024, è stato definito con Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 14 dicembre 2022 n. 640042 ed allegati.

DEFINIZIONI

- MASAF: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma.
- Regioni/PA: Regioni e Province Autonome.
- Richiedente/Beneficiario/Azienda: persona fisica o giuridica titolare di fascicolo aziendale valido ed aggiornato, rientrante tra i soggetti individuati dalle Regioni/PA ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 640042 del 14 dicembre 2022, che presenta una domanda, responsabile dell’esecuzione delle

operazioni e destinatario dell'aiuto.

- CUA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUA. Qualora nella comunicazione il CUA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUA
- Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
- PSP: Programma Strategico Nazionale della PAC.
- DM: Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare n. 640042 del 14 dicembre 2022.
- S.I.A.N. (Sian): Sistema informativo agricolo nazionale.
- Agea: Agea Coordinamento.
- OP Agea: Organismo Pagatore Agea che svolge la propria attività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, capo II del regolamento (UE) 2021/2116.
- Organismo delegato: si intende l'Organismo delegato (Regioni e Province Autonome di seguito Regioni/PA) da OP Agea ad eseguire alcune delle fasi propedeutiche al pagamento delle domande, nello specifico le attività riconducibili alle istruttorie amministrative e tecniche ed il collaudo in campo sulle domande presentate.
- Ufficio regionale competente per territorio: si intende l'Ufficio regionale responsabile per provincia.
- Dichiarazioni obbligatorie: Dichiarazione di vendemmia, Dichiarazione di produzione e Dichiarazione di Giacenza presentate ai sensi ed in conformità del Reg. delegato (Ue) n. 2018/273 s.m.i. e del regolamento di esecuzione (Ue) n. 2018/274 s.m.i.
- Domanda di aiuto/sostegno: la domanda presentata tramite Sian contenente la proposta di un progetto da realizzare per il quale si chiede l'accesso all'aiuto.
- Domanda di pagamento anticipato: la domanda presentata tramite Sian con la quale si richiede un pagamento in anticipo sul contributo complessivo ammesso al finanziamento;
- Domanda di pagamento saldo: la domanda presentata tramite Sian con la quale si chiede il pagamento delle spese rendicontate e sostenute per la realizzazione del progetto concluso.
- Istanza di variante: richiesta inoltrata telematicamente in ambito Sian, con la quale si chiede di modificare il progetto iniziale ammesso al finanziamento.
- Rilascio telematico di una domanda: una domanda si intende rilasciata telematicamente, per cui valida, nel momento in cui, successivamente alla stampa, tramite l'applicativo Sian verrà prodotta la ricevuta di accettazione con data di ricezione e numero protocollo (Agea.Avy.0000.0000.).
- Domanda: termine generico che comprende il riferimento alle tre tipologie di domande.
- Progetto: l'insieme di tutte le azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio dei sotto interventi indicati nella domanda di aiuto e di pagamento, secondo i criteri stabiliti dalla normativa unionale, nazionale e regionale.

- Durata del progetto annuale/biennale: la tempistica entro la quale il progetto ammesso a finanziamento deve essere realizzato, concluso e rendicontato come attestato da fatture quietanzate.
- Giorni: in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva o di domenica, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
- Ente garante: Istituto assicurativo o Istituto bancario che emette la garanzia/cauzione a garanzia del pagamento anticipato.
- CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- Esercizio finanziario o campagna di pagamento: periodo di esecuzione dei pagamenti degli aiuti comunitari assegnati allo Stato membro per una data campagna viticola, non necessariamente uguale a quella di presentazione della domanda, con inizio il 16 ottobre successivo all'inizio della campagna viticola considerata e con termine al 15 ottobre dell'anno successivo (articolo 35 del regolamento UE n. 2021/2116).
- Disposizione Regionale di attuazione/Province Autonome - DRA: determinazioni disposte dalle Regioni/PA, ai fini dell'attivazione dell'intervento per ogni campagna di riferimento, in adempimento a quanto previsto all'articolo 2 del DM 640042 del 14 dicembre 2022.
- Procedura garanzia informatizzata - PGI: procedura dell'OP Agea per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie attivata per la misura della Investimenti tramite portale Sian.
- Irregolarità: in base all'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, si definisce irregolarità *"qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita"*.
- Inadempienza: con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di ammissibilità e finanziabilità dell'aiuto, qualsiasi inottemperanza a tali criteri.
- Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali: ogni qual volta verrà fatto riferimento alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, se non diversamente specificato, dovranno intendersi esclusivamente le cause di forza maggiore previste ai sensi dell'art. 3) Regolamento UE n. 2021/2116.

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Con il presente Bando vengono aperti i termini per la presentazione dei progetti relativi alla Misura "Investimenti" di cui alla premessa e a valere sulla quota regionale disponibile, la cui dotazione finanziaria comunitaria per la Sicilia, campagna 2024/2025 per i progetti finanziabili a livello regionale, è stabilita in € 8.000.000,00, così ripartita: 60% per progetti che hanno una spesa ammissibile d'investimento da € 501.000,00 fino ad un massimo di € 1.000.000,00; e 40% per progetti che hanno una spesa ammissibile d'investimento minimo di € 20.000,00 fino ad un massimo di € 500.000,00.

Progetti con una spesa ammissibile di investimento inferiore a € 20.000,00 saranno ritenuti non finanziabili ed esclusi dalle graduatorie di merito.

Tali risorse potranno essere integrate da eventuali economie che dovessero verificarsi nell'ambito di altre misure del PNS Vino e/o da eventuali riassegnazioni di risorse da parte del MASAF.

L'aiuto massimo previsto, a valere sulle risorse comunitarie, è pari al 50% dei costi d'investimento

ammissibili di cui al progetto approvato.

Il presente Bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.

ART. 2 - BENEFICIARI

Il sostegno per gli Investimenti è previsto all'art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2115 ed è inserito nel PSN-PAC 2023/2027 ed è concesso ai richiedenti che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, sono titolari di partita IVA, sono iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed hanno costituito nel Sian un "Fascicolo aziendale elettronico" aggiornato e valido.

Possono accedere all'aiuto, le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003¹; il contributo erogabile è disposto nel massimo del 50% della spesa effettivamente sostenuta.

I limiti massimi, di cui al paragrafo precedente, sono ridotti al 25% delle spese sostenute qualora l'investimento sia realizzato da una impresa qualificabile come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro e per la quale non trova applicazione l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Per le imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il contributo massimo erogabile è pari al 19% della spesa sostenuta.

Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà (art. 5, paragrafo 2, 4° capoverso del regolamento (UE) 2021/2115) ai sensi della comunicazione della Commissione relativa a "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31/07/2014 pag. 1)².

Beneficiano dell'aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

¹ La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Si definisce, invece, microimprese un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

² IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà si rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (Ue) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr. paragrafo 6 dell'art. 1).

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione³.

Le imprese richiedenti di cui ai paragrafi precedenti possono accedere al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Reg. delegato (Ue) n. 2018/273 s.m.i. ed il Reg. di esecuzione UE n. 2018/274 s.m.i. alla data di presentazione della domanda di aiuto.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLA MISURA INVESTIMENTI E TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Il sostegno è riconosciuto per gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato, aumento della competitività dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, anche in coerenza con i principi contenuti nella Deliberazione Giunta Regione Sicilia n° 57 del 13 febbraio 2020 - "Linee guida per la strategia regionale per l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici".

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso l'intervento sono rivolti a:

1. migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione;
2. migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell'Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività nel lungo periodo per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili;
3. contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi come pure al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, anche assistendo i viticoltori nella riduzione dell'uso di fattori di produzione e attuando metodi e pratiche colturali più sostenibili dal punto di vista ambientale.

L'investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa e deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'Azienda richiedente nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII – parte II regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ai sensi dell'articolo 11 del Reg. UE 2022/126, paragrafo 1, lett. b), l'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere, per almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo, il **vincolo di destinazione d'uso**, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo cause di forza maggiore e circostanze

³ Per "proprie uve" si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente.

eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento saldo.

Ai fini della ammissibilità al contributo, ogni singolo bene mobile/immobile, destinato alla realizzazione del progetto ad Investimenti per il quale si chiede l'accesso all'aiuto, dovrà risultare installato/collocato (come attestato dalla data indicata nei documenti di trasporto) presso i locali dell'Azienda in data successiva al rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre i termini di presentazione della domanda di pagamento di saldo in conformità ai termini disposti per la presentazione delle domande di pagamento saldo stesse.

Non sono ammesse al contributo le spese sostenute per beni collocati presso le Aziende in "conto visione" in date non corrispondenti ai periodi sopra indicati.

Se dai controlli amministrativi ed in loco, l'Ufficio regionale competente per territorio riscontra il mancato rispetto alle suddette tempistiche, l'investimento non potrà essere ammesso al pagamento del contributo e per gli eventuali anticipi erogati si dovrà procedere al recupero dell'importo garantito (anticipo con maggiorazione del 10%).

Prima di rendere il progetto ammissibile al sostegno ne sarà verificata la fattibilità da parte dell'ente istruttore, e che lo stesso non costituisca una semplice sostituzione⁴ di beni preesistenti nell'ambito della struttura aziendale.

Per l'analisi della fattibilità del progetto si farà inizialmente affidamento alla relazione iniziale allegata alla domanda di aiuto. La relazione dovrà essere puntuale e dettagliata, e non riepilogativa con brevi descrizioni.

Al presente Bando Regionale verrà allegata una bozza di "schema-relazione" che potrà essere utilizzata come linea guida per redigere la relazione iniziale.

Qualora la relazione e la documentazione ad essa allegata non contengano tutti gli elementi utili per una disamina e valutazione completa del progetto proposto e degli obiettivi prefissati, che devono essere conformi ai requisiti previsti per accedere al sostegno Investimenti, è facoltà del funzionario istruttore regionale richiedere tutte le integrazioni ritenute utili.

Ai fini delle suddette verifiche, l'Inventario ed il Layout (pre e post realizzazione progetto) rientrano tra la documentazione obbligatoria che il richiedente deve allegare alla domanda di aiuto (pre-realizzazione) ed alla successiva domanda di pagamento saldo (post realizzazione).

Per quanto concerne l'Inventario, questo non sarà obbligatorio per le sole Aziende esonerate dall'obbligo⁵ di tenere il libro degli inventari. Per tale tipologia di Aziende, l'ufficio istruttore competente procederà alle verifiche tramite la disamina della relazione e Layout e, se necessario, potrà prevedere dei controlli ex-ante, alla ammissibilità all'aiuto del progetto, presso l'Azienda.

Complessivamente, qualora la documentazione prodotta dal richiedente non sia sufficiente per stabilire con certezza la fattibilità del progetto e che lo stesso non costituisca una semplice sostituzione di quanto già preesistente, la Regione/PA può prevedere di eseguire dei controlli ex-ante, alla ammissibilità all'aiuto del progetto, "in situ" presso l'Azienda.

Le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del regolamento UE n. 1308/2013 – articolo 45), nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello unionale, nazionale e locale) e nell'ambito degli interventi dello sviluppo rurale finanziati ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115.

⁴ A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso, quelli finalizzati a sostituire investimenti senza conseguire il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività, oppure nel caso in cui l'investimento si renda necessario per adeguamenti alle norme vigenti. L'acquisto di ulteriori beni analoghi a quelli già presenti nell'Azienda, non è considerata una sostituzione di beni.

⁵ Il libro degli inventari è obbligatorio per chi svolge impresa con regime ordinario, Risultano esclusi dall'obbligo di tenere traccia delle informazioni sul libro degli inventari i piccoli imprenditori, come ad esempio gli artigiani o i coltivatori, commercianti di piccola dimensione e chi conduce attività di tipo familiare

Per quanto attiene i crediti di imposta e/o altri regimi pubblici, e la verifica del cumulo e decurtazione fino alla percentuale massima dell'aiuto unionale, occorrerà fare riferimento alle informazioni fornite, nelle campagne precedenti, dal MASAF.

Le spese per la realizzazione dell'investimento dovranno essere sostenute, così come le fatture ad esse correlate dovranno essere emesse, inderogabilmente dal giorno successivo alla data del rilascio telematico della domanda di aiuto ammessa al finanziamento ed entro e non oltre i termini di presentazione delle domande di pagamento saldo (**eleggibilità della spesa**) nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di pagamento di saldo stabiliti ai successivi paragrafi.

Le spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità, non verranno riconosciute ai fini della ammissibilità, finanziabilità e liquidazione del contributo. Parimenti le stesse fatture, correlate alle spese, non saranno ammesse se emesse in date al di fuori del periodo di eleggibilità.

Sono ammissibili pertanto esclusivamente le spese sostenute nel periodo di eleggibilità: l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa sorge dopo la data di presentazione della domanda, nella fattispecie della domanda di aiuto e le attività e le relative spese devono, rispettivamente, essere realizzate e sostenute successivamente all'avvio del progetto; tutti i titoli di spesa devono essere datati entro il periodo di esecuzione del progetto e interamente quietanzati (data della valuta).

La fattura, in particolare, è un documento fiscale la cui emissione è connessa all'esecuzione della prestazione, secondo il principio contabile di competenza (v. Cass. civ., sez. III, 20.04.2012, n. 6265).

Le tipologie di operazioni ammesse nell'ambito della misura "Investimenti", sono quelle indicate nell'Allegato II al DM 644002 del 14/12/2022, modificato con Decreto MASAF 85572 del 22/02/2024:

• **Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti:**

- cantina vinicola (fuori terra, interrata o mista)
- realizzazione di fabbricato (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali)

***nota di chiarimenti:** la realizzazione di un nuovo Fabbricato finalizzato alle operazioni di trasformazione dei prodotti vitivinicoli corrisponde alla realizzazione di nuova cantina/unità di trasformazione, e pertanto sarà soggetto alle prescrizioni di capacità minime di vinificazione/stoccaggio e superficie vitata minima valide per la realizzazione di nuove cantine.*

- riattamento di strutture (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali)

***nota di chiarimenti:** il Riattamento di un struttura finalizzato alle operazioni di trasformazione dei prodotti vitivinicoli corrisponde alla realizzazione di nuova cantina/unità di trasformazione, e pertanto sarà soggetto alle prescrizioni di capacità minime di vinificazione/stoccaggio e superficie vitata minima valide per la realizzazione di nuove cantine.*

- attrezzature per lo stoccaggio, conservazione, commercializzazione e movimentazione interna dei prodotti vitivinicoli aziendali
- attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli aziendali, ivi comprese le attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni).
- impianti di trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aziendali
- impianto trattamento reflui cantina e macchine per la distribuzione delle acque reflue in cantina
- E-Commerce "cantina virtuale", piattaforme web finalizzate al commercio elettronico, gestione magazzino, controllo informatico dei processi di trasformazione.
- sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di produzione e trasformazione

nota di chiarimenti: sono finanziabili esclusivamente le sistemazioni delle aree esterne immediatamente adiacenti al corpo cantina e ai fabbricati ad esso collegati, purché interessate dal movimento e manovra dei mezzi di cantina, ivi compresa la loro illuminazione. Sono tassativamente non ammissibili: interventi finalizzati alla realizzazione di parcheggi, aree a verde ornamentale, interventi di abbellimento esterno in generale e non connessi con le attività di trasformazione, muretti e recinzioni perimetrali, strade e stradelle non immediatamente adiacenti all'unità di trasformazione.

- Acquisto di serbatoi, contenitori e barriques per l'affinamento, l'invecchiamento e la movimentazione dei vini.

• **Punti vendita aziendali ed extra aziendali esclusivamente fissi, purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione:**

2a) Realizzazione o Riattamento di struttura fissa per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali.

nota di chiarimenti: la realizzazione o riattamento di struttura fissa per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali è finanziabile esclusivamente se il beneficiario è già titolare di uno stabilimento di trasformazione nella Regione.

- Attrezzature per l'esposizione e la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali.

nota di chiarimenti: rientrano tra le attrezzature ammissibili gli espositori e scaffali per bottiglie, e banchi di appoggio per le operazioni di confezionamento e vendita. Eventuali ulteriori attrezzature non citate sopra e richieste in domanda di aiuto saranno valutate (se ammissibili, congrue nella spesa e funzionali allo scopo) in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.

- Attrezzature ed elementi di arredo funzionali alla degustazione, solo se contestuali alla presenza di un punto vendita diretta al consumatore finale.

nota di chiarimenti: rientrano tra le attrezzature e gli arredi ammissibili: erogatori per la mescita del vino e relativi accessori e impianti, bicchieri, cestelli per ghiaccio ("seau à glace" e glacette), macchina per produrre cubetti di ghiaccio, cantinette frigo, lavabicchieri, banco mescita, tavoli per degustazione, sedie e/o sgabelli, scaffali per esposizione vini. Eventuali ulteriori attrezzature e arredi non citate sopra e richieste in domanda di aiuto saranno valutate (se ammissibili, congrue nella spesa e funzionali allo scopo) in sede di istruttoria tecnico-amministrativa. Sono invece tassativamente esclusi: i forni, i piani cottura e tutte le vettovaglie relative alla produzione di cibi (pentole, piatti, posate); gli arredi come poltrone, divani, mobilio e quanto non direttamente connesso all'attività di degustazione.

• **Interventi di efficientamento energetico:**

- impianti fotovoltaici con accumulo
- impianti eolici e minieolici
- impianti di cogenerazione e trigenerazione
- impianti domotizzati per la gestione e il controllo dei processi di vinificazione
- Interventi per isolamento termico, sostituzione degli infissi, relamping Led dei corpi illuminanti.

All'atto della compilazione della domanda di accesso all'aiuto sul portale SIAN, il richiedente potrà individuare le operazioni ammissibili a cui corrisponderà un codice univoco di azione/intervento/sottointervento.

Al fine di migliorare e rendere più competitive le attività lavorative nel rispetto della movimentazione dei carichi durante le fasi di trasformazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, e conservazione dei prodotti vitivinicoli, sono ammesse le spese riguardanti l'acquisto di macchinari e attrezzature finalizzati a tali scopi (es: transpallet, carrelli elevatori, ecc.), purché ad uso esclusivo delle attività di cantina prima descritte.

Riguardo gli interventi di efficientamento energetico, gli stessi potranno essere attivati complessivamente nella misura massima del 25% dell'intero investimento ammesso all'aiuto.

Per quanto riguarda le attrezzature e i macchinari, è previsto un contributo per il montaggio e la messa in opera delle stesse, sino ad un massimo del 5% del costo per esse previsto. L'importo di tale spesa dovrà essere contabilizzato e fatturato a parte e la relativa fattura dovrà essere inequivocabilmente riconducibile al bene acquistato oggetto di finanziamento.

Le spese generali, relative agli onorari dei tecnici, sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all'investimento realizzato, e saranno altresì ammesse entro i seguenti limiti:

- a.) fino ad un massimo del 7% per lavori e opere edili; nel caso di prestazioni o consulenze da parte di altre figure professionali, provviste di laurea e diverse dal Dottore Agronomo, nella stesura del progetto, l'aliquota può essere elevata fino ad un massimo del 12%;
- b.) fino ad un massimo del 5% per macchine, attrezzature ed impianti fissi. Tale aliquota non è cumulabile con le aliquote per spese generali previste al punto precedente.

Le cantine di nuova realizzazione dovranno avere una capacità minima di vinificazione e stoccaggio di Hl. 500 riferibile ad una superficie vitata minima di 7 ettari obbligatoriamente di proprietà del soggetto richiedente. Per impianti da realizzare nelle isole minori, nel territorio della DOC Etna e nella provincia di Messina, tenuto conto dell'alta frammentazione e polverizzazione della dimensione aziendale media, la capacità minima è di Hl. 200 e la superficie vitata aziendale minima è di 2 ettari, che dovranno essere obbligatoriamente di proprietà del soggetto richiedente. Per analoghe motivazioni e in un'ottica di rilancio del comprensorio, la suddetta deroga viene altresì applicata al territorio della DOCG "Cerasuolo di Vittoria", esclusivamente per le aziende che rivendicano la produzione ai sensi del disciplinare della DOCG stessa. Considerata l'esigua estensione, nel solo territorio della DOC Faro ed esclusivamente per le aziende che rivendicano la produzione ai sensi del disciplinare della DOC stessa, per la realizzazione di una nuova cantina la capacità minima di vinificazione e stoccaggio dovrà essere di Hl. 50 riferibile ad una superficie vitata minima aziendale di 1 ettaro obbligatoriamente di proprietà del soggetto richiedente.

Poichè è requisito essenziale per la realizzazione di una nuova cantina, la superficie vitata minima di cui al paragrafo precedente dovrà rimanere nella disponibilità aziendale per tutto il periodo di mantenimento impegni previsto dall'art. 11 del regolamento delegato UE n. 2022/126.

Limitatamente alla realizzazione di nuove cantine i beneficiari dovranno dimostrare di aver effettuato attività di trasformazione, anche attraverso rapporti di conto lavorazione presso terzi, nelle ultime due campagne vinicole (2022/2023 e 2023/2024).

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità;
- l'IVA, eccetto i casi in cui le Regioni/PA, ai sensi dell'art 48 Reg. delegato (Ue) n. 2016/1149 prevedono che l'IVA, nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente in materia di IVA, può essere ammessa contributo;
- altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- spese per lavori in economia;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento di saldo, ma non deve essere richiesto a contributo;
- le spese di consulenza qualora non strettamente connesse al progetto realizzato;

- i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito dell'intervento conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitari);
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- demolizioni/rimozioni di materiale in caso di opere edili;
- opere provvisorie non direttamente connesse alla esecuzione del progetto;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del richiedente del contributo;
- spese di perfezionamento e costituzione di mutui/prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi, spese trasporto uve⁶ ;
- spese per brochures, opuscoli;
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- spese per garanzie bancarie o assicurative;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare;
- spese non oggetto di ammortamento poliennale;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc...

Le spese generali comprendono esclusivamente le spese tecniche di consulenza/progettazione/studio di fattibilità/preparazione documentazione/raccordo con i fornitori ecc. finalizzata alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento e sono ammissibili solo se direttamente riconducibili alla progettazione e connesse all'investimento realizzato.

Qualora l'attività di consulenza/progettazione/studio di fattibilità/preparazione documentazione/raccordo con i fornitori ecc. finalizzata alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento, sia eseguita dallo stesso beneficiario del progetto, la stessa non può essere oggetto di rendicontazione in quanto annoverabile tra le attività svolte in economia, non ammissibili nell'ambito del sostegno previsto dall'intervento Investimenti.

L'importo delle spese generali, calcolato forfettariamente sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento, dovrà essere rimodulato nel caso in cui la spesa riferita all'investimento ammesso al finanziamento sia oggetto di variazioni in diminuzione (economie/modifiche minori/varianti), ovvero nel caso in cui, a seguito della istruttoria sulla domanda di pagamento di saldo, la spesa complessiva ammessa al pagamento, sulla quale sono state calcolate le spese generali, risulti ridotta rispetto alla spesa richiesta.

⁶ Nota Ares(2016)7158486 – 23/12/2016

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta nel periodo di eleggibilità tramite l'emissione di titolo di pagamento e se rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario, o postale, intestato al soggetto beneficiario opportunamente inserito e validato nel Fascicolo aziendale.

La spesa deve essere unicamente ed integralmente sostenuta dal beneficiario in prima persona e la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa ed allegata alla domanda di pagamento di saldo.

La spesa deve essere comprovata e identificabile, in modo puntuale e per ogni singolo bene, da fatture nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta riconducibile al bene acquistato e per la quale si chiede il contributo. Non sono ammesse fatture la cui descrizione del bene non permette una immediata identificazione del singolo bene oggetto dell'acquisto.

Nelle fatture di saldo dovrà essere indicato il codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) dovranno, inoltre, essere riportati, se emessi, i dati di riferimento del documento di trasporto.

Nelle fatture, di acconto e saldo, dovrà essere indicata, obbligatoriamente, la dicitura che permette di rilevare che la fattura è oggetto di rendicontazione nell'ambito del finanziamento unionale previsto per gli Investimenti.

La dicitura da indicare dovrà fare riferimento alla campagna 2024/2025 ed alla normativa unionale che prevede il sostegno: **“Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett. b) - Investimenti Camp.2024/2025”**.

È impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi che le fatture (di acconto e saldo) contengano le diciture ed i riferimenti richiesti. Qualora la fattura non dovesse riportare la descrizione richiesta, **pena la non ammissibilità della spesa collegata**, è consentita l'integrazione elettronica della fattura, da unire e conservare all'originale della stessa, da effettuare con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019; pertanto per l'integrazione delle fatture elettroniche prive della predetta dicitura, dovrà essere eseguita attraverso la procedura prevista nelle suddette circolari dell'ADE⁷.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso al finanziamento, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti i riferimenti della campagna e della normativa unionale che prevede il sostegno; tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Unica eccezione, alla suddetta disposizione, può essere prevista nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (esempio minuterie e simili). In tal caso dovrà essere fornita evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura; è competenza del beneficiario accertarsi che la descrizione del bene sia eseguita correttamente, anche a fini del rispetto degli obblighi e vincoli quinquennali Reg. UE 2022/126,

⁷ Il beneficiario del progetto deve realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme alla stessa con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile (reverse charge interno), nella circolare n. 14/E/2019;

- Il beneficiario dopo aver individuato dal menu a tendina il codice corrispondente all'integrazione reverse charge interno, selezionando il campo “dati aggiuntivi” e/o “integrativi” dovrà inserire nella sola parte descrittiva la dicitura di riferimento
- l'integrazione elettronica richiesta non deve comportare alcuna modifica dei dati fiscali, pertanto gli importi non dovranno essere nuovamente inseriti, così come non devono essere modificati tutti gli altri dati fiscalmente rilevanti. Tale integrazione riporterà nel documento prodotto un valore pari a 0 (zero).

articolo 11, par. 1).

Al fine di una corretta ed immediata tracciabilità delle spese sostenute è auspicabile che tutti i pagamenti, riconducibili a tutte le transazioni effettuate per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, siano state effettuate da un unico conto corrente. Il conto corrente, in ogni caso, dovrà essere validato nel Fascicolo Aziendale.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico, Ri.BA., carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura). Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale, contanti etc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile al contributo unionale.

Il conto corrente (codice IBAN) indicato nella domanda di pagamento non potrà essere modificato fino all'avvenuto accredito del contributo finanziato, salvo circostanze eccezionali debitamente documentate.

ART. 4 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E MODALITA' DI TRASMISSIONE ALL'ENTE ISTRUTTORE COMPETENTE PER TERRITORIO.

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto **per la campagna 2024/2025** è fissato (dal DM 45430 del 30.01.2024, in modifica del DM 640042 del 14.12.2022) **al 30 aprile 2024.**

L'applicativo per la presentazione delle domande di aiuto, predisposto in ambito Sian, non permetterà la compilazione delle stesse oltre i termini sopra disposti, salvo eventuali proroghe disposte ed autorizzate dal MASAF.

Le domande, presentate telematicamente secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi, devono essere consegnate, dai CAA e dai Liberi professionisti o direttamente dai richiedenti, all'Ufficio regionale competente per territorio, in forma cartacea, corredate degli allegati e di tutti i documenti indicati nella domanda di aiuto e previsti dalle presenti DRA ed Istruzioni operative dell'OP Agea, entro il **7 maggio 2024.**

In considerazione che occorre procedere ad un progressivo incremento della gestione documentale informatizzata con la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione in favore del documento informatico, dalla campagna 2024/2025, è stata previsto il caricamento del PDF (Upload) dei preventivi e della documentazione dichiarata allegata alla domanda di aiuto.

Per i preventivi è stata creata appositamente una sezione nella quale, in sede di compilazione della domanda di aiuto, dovranno essere riportati, per singolo investimento, i riferimenti dei preventivi (Ditta offerente e data emissione) e dovranno essere caricati i corrispondenti PDF dei preventivi e la documentazione ad essi correlata e necessaria ai fini dell'istruttoria.

Successivamente, nella fase di inserimento di ogni singolo investimento e della relativa spesa e contributo richiesto, dovranno essere associati i relativi preventivi.

Il caricamento del PDF dovrà essere eseguito anche per la documentazione dichiarata al quadro "N" della domanda di aiuto.

Per la sola campagna 2024/2025, qualora non sia possibile eseguire il suddetto caricamento, l'inoltro della documentazione potrà avvenire in formato cartaceo. Medesima procedura dovrà eseguita per la documentazione la cui tipologia e dimensioni non permettono il caricamento.

L'inoltro della documentazione dovrà essere sempre accompagnato da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione/PA), qualora il richiedente non vi provveda direttamente;

- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente;
- l'elenco dettagliato della documentazione allegata.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

I soggetti interessati al sostegno previsto per gli Investimenti devono, in primo luogo, costituire o aggiornare il proprio Fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

I soggetti interessati al sostegno, al momento della presentazione della domanda di aiuto, devono essere in possesso dei requisiti necessari e obbligatori per accedere agli Investimenti, pena la non ammissibilità all'aiuto.

Non può essere addebitata all'OP Agea e/o alla Regione/PA la responsabilità della mancata presentazione della domanda qualora ciò derivi da cause correlate alla gestione del Fascicolo aziendale ed emerga, che queste, sono conseguenti ad una mancata tempestività, da parte del soggetto interessato, nell'adoperarsi in tempo utile al rispetto dei termini disposti per la presentazione delle domande di aiuto.

La domanda di aiuto è presentata all'OP Agea che dispone nel merito dell'applicazione della normativa unionale e nazionale.

Il richiedente, che chiede l'accesso al sostegno per gli Investimenti, presenta la domanda di aiuto telematica attraverso l'apposito applicativo predisposto sul portale SIAN.

All'atto della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente dovrà indicare la modalità di erogazione dell'aiuto, e cioè se intende richiedere un pagamento in forma anticipata sull'eventuale contributo approvato, oppure il pagamento del contributo direttamente a saldo. Nel caso di scelta di pagamento in forma anticipata, se decretata la finanziabilità del progetto è fatto obbligo allo stesso beneficiario di presentare la relativa domanda; la mancata presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo comporterà la revoca dell'intero finanziamento e l'archiviazione dell'istanza d'aiuto. La predetta clausola fonda la propria motivazione in ragioni di pubblico interesse per il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate che, a seguito delle richieste di anticipazione, l'Amministrazione è tenuta ad accantonare e che, nel caso di eventuale rinuncia dell'anticipazione da parte del beneficiario, comporta per l'Amministrazione la perdita delle risorse finanziarie con restituzione al MASAF.

A tutela dei Fondi unionali, laddove dovesse risultare che il richiedente ha percepito, per la campagna precedente, un contributo a titolo di anticipo per un progetto biennale ancora in fase di realizzazione, l'ufficio istruttore competente, prima di accogliere la richiesta di un ulteriore pagamento anticipato per il nuovo progetto biennale 2024/2025, potrà effettuare una verifica in situ, od in itinere, ossia qualsiasi tipo di verifica utile a conoscere lo stato di avanzamento dei lavori del progetto ancora in corso di realizzazione (per esempio l'acquisizione dei documenti attestanti l'inizio lavori, oppure i DDT consegna dei beni possono essere ritenuti utili ai fini della verifica) Qualora dalla suddetta verifica si rilevi il mancato inizio di realizzazione del progetto, ossia che lo stato dei lavori sia tale da prevedere che non potrà essere concluso entro i termini nazionali, sarà valutato ad insindacabile giudizio dell'ufficio istruttore competente di ammettere il progetto biennale proposto, se ammissibile al sostegno, ma senza l'erogazione dell'anticipo.

ART. 6 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO TRAMITE PORTALE SIAN

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto presentate con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura telematica resa disponibile, da parte dell'OP Agea, mediante il portale SIAN (www.sian.it).

Le domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono valide e ricevibili e non saranno sottoposte ai successivi controlli istruttori di ammissibilità all'aiuto.

Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà taluni dei dati presenti nel Fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione.

La domanda di aiuto che non risulta corrispondente ai requisiti e criteri di ammissibilità del presente Bando Regionale, verrà rilasciata con la dicitura "anomalie descrittive". In sede di istruttoria della domanda di aiuto l'Ufficio istruttore competente verificherà se le anomalie riscontrate in sede di rilascio delle domande di aiuto rendono la domanda di aiuto non ricevibile, ovvero ricevibile, per poi procedere all'istruttoria di ammissibilità e finanziabilità all'aiuto.

Nelle domande di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e l'indirizzo PEC del richiedente.

In ordine all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - ha precisato che, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese, è necessario che l'indirizzo di *posta elettronica certificata* sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

Pertanto, per ogni impresa - sia societaria che individuale - deve essere iscritto nel Registro delle imprese un solo indirizzo *PEC* ad essa riconducibile (Nota circolare Ministero Sviluppo Economico prot. n. 77684 del 9 maggio 2014).

Con l'entrata in vigore della legge n. 2/2009 di conversione del decreto-legge n. 185/2008, l'obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata è scattato per le società, sia di persone che di capitali, per i professionisti e per le Pubbliche Amministrazioni.

Con la legge n. 221/2012, di conversione del decreto-legge n. 179/2012, detto obbligo è stato esteso alle imprese individuali, e non soggette a procedura concorsuale, le quali si sono dovute dotare di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

Nel caso in cui la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese non sia accompagnata dalla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del Codice civile, la domanda viene sospesa fino ad integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, oltre il quale la domanda stessa si intende non presentata.

Si rammenta, inoltre, che in attuazione del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n.179, è stato istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, l'elenco pubblico delle PEC delle imprese e dei professionisti, denominato "*Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)*".

L'INI-PEC è attivo dal mese di giugno 2013 al seguente indirizzo: <http://www.inipec.gov.it>.

L'accesso all'INI-PEC è consentito alle Pubbliche Amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito *web* e senza necessità di autenticazione. I dati contenuti nell'INI-PEC sono aggiornati quotidianamente.

Per le disposizioni di cui sopra, la mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda di aiuto comporterà l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati ed al rilascio della domanda di aiuto.

È impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti all'indirizzo, al numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel Fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di

variazione alla Regione/PA ed all' OP Agea.

La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario.

Pertanto, una volta che l'Amministrazione ha effettuato le attività di sua competenza previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di atti/documenti/comunicazioni/ per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

6.1 - Sottoscrizione della domanda di aiuto ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. (impegni, obblighi e vincoli).

Il richiedente che sottoscrive la domanda di aiuto deve:

- a) comunicare le eventuali variazioni al Fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;
- b) integrare la domanda stessa, nonché fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto potrà essere eventualmente disposto dalla normativa unionale, nazionale e regionale;
- c) in caso di opere edili, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento deve garantire che gli investimenti, relativi alla domanda di aiuto presentata, siano "cantierabili" alla data di presentazione della stessa domanda di aiuto.

L'immediata cantierabilità di un progetto è necessaria al fine di garantire l'effettiva esecutività delle opere anche rispetto a tutti quegli elementi (stato dell'area, presenza di impedimenti, possibili difficoltà operative) che non sono legati all'*iter* autorizzativo ma che costituiscono passaggi essenziali da superare per consentire lo svolgimento dei lavori nei tempi e costi previsti. Questo aspetto assume un valore determinante nella valutazione di idoneità di un progetto per l'ammissibilità all'aiuto nell'ambito della misura Investimenti, in considerazione della necessità di una tempistica certa per la realizzazione.

La cantierabilità rappresenta, pertanto, un indicatore significativo e condizionante per la concreta possibilità di eseguire l'opera entro i tempi stabiliti dalle DRA e comunque non oltre i termini di scadenza nazionali.

La mancata o incompleta effettuazione delle suddette verifiche da parte del richiedente determina una responsabilità a carico dello stesso laddove l'omissione di tali verifiche determinano l'impossibilità di realizzare un progetto nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto ed inderogabilmente entro i termini nazionali, ossia regionali se anticipati rispetto a quelli regionali. Inoltre, le opere edili progettate sono subordinate alla presentazione, al Comune, della documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, per la quale occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio della documentazione in questione.

Pertanto, i progetti di investimento per le opere strutturali, al momento della presentazione della domanda d'aiuto devono essere corredati dai titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente:

- *Permesso a costruire,*
 - *Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.),*
 - *Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.),*
- *Altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento.*

Tuttavia, nel caso in cui i suddetti titoli, necessari per la realizzazione del progetto proposto, non risultino posseduti dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto, il tecnico competente nel settore specifico, deve presentare *dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000* contenente gli estremi della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire al Comune. Per le opere che saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A, ovvero altri eventuali titoli abilitativi, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera", deve essere presentata la dichiarazione resa e firmata dallo stesso richiedente o tecnico competente del settore specifico. L'assenza della suddetta dichiarazione rende la

domanda di aiuto non ammissibile.

I titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente dovranno essere trasmessi all'Ufficio Istruttore competente entro 90 giorni dalla notifica di finanziabilità della domanda di aiuto.

- d) identificare gli investimenti mediante contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento al regolamento ed alla campagna di riferimento, ovvero solo nel caso in cui risulti impossibile munire di contrassegno il bene, fornire l'evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura;
- e) realizzare ed ultimare il progetto ammesso all'aiuto e presentare la domanda di pagamento di saldo **INDEROGABILMENTE** entro e non oltre i termini indicati dal presente Bando, pena l'esclusione dal sostegno Investimenti per un periodo pari a tre anni;
- f) di mantenere per i cinque anni, dalla data del pagamento del saldo, gli investimenti realizzati e acquistati nell'ambito dell'intervento degli Investimenti e di rispettare il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali sono stati realizzati, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali per le quali il richiedente deve impegnarsi a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio regionale competente per territorio;
- g) per le eventuali modifiche del progetto, rispetto a quanto approvato inizialmente, rispettare le procedure definite negli appositi paragrafi dedicati alle varianti e modifiche minori, pena la non ammissibilità della modifica apportata e della spesa correlata;

6.2 - Dichiarazioni del richiedente.

Il richiedente/beneficiario, con la presentazione della domanda di aiuto deve dichiarare:

- 1- che gli investimenti oggetto della domanda non costituiscono mera sostituzione di quanto già presente in azienda;
- 2- di consentire all'autorità competente per le attività di ispezione previste, l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'impresa e alle proprie sedi, nonché a tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- 3- che per la realizzazione degli interventi, anche parzialmente, non ha ottenuto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici o beneficiario di regimi di aiuto nazionali (cfr. paragrafo 4.7.3 del PSP);
- 4- di non aver percepito per le operazioni ad investimento, riportate nella domanda di aiuto, alcun sostegno ai sensi dell'art. 45 del regolamento (UE) 1308/2013 e art. 58 paragrafo 1 lettera k del regolamento UE 2021/2115;
- 5- che gli investimenti oggetto della domanda non beneficiano di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare nell'ambito di regolamento (UE) n. 2021/2115 per quanto finanziato con il FEASR;
- 6- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
- 7- di avere preso atto delle condizioni e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la sottoscrizione della domanda di aiuto ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i.;
- 8- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000 e s.m.i.;
- 9- di garantire il possesso delle risorse tecnico-professionale. La dichiarazione dovrà essere redatta in rapporto alla tipologia e complessità del progetto da realizzare. Per i progetti complessi, la capacità tecnico-professionale può essere dimostrata dalle risorse umane e tecniche di cui si

avvale il richiedente per la realizzazione del progetto stesso, inoltre, si potrà fare riferimento anche alla eventuale esperienza assunta dal richiedente nell'ambito della realizzazione di progetti di pari complessità. Dalla dichiarazione si deve evincere che il richiedente dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento;

- 10- di possedere le risorse economiche-finanziarie⁸ tali da permettere la realizzazione ed il completamento dell'investimento proposto, nei termini previsti. Inoltre, deve essere dimostrata la capacità di far fronte alla gestione amministrativa e contabile del progetto, ovvero avere le caratteristiche per definire e conseguire gli obiettivi ed i risultati del progetto d'investimento. La capacità amministrativa può essere dimostrata tramite, ad esempio, la qualità delle risorse umane, le caratteristiche dell'organizzazione, la solidità dei sistemi di gestione e controllo, la qualità del proprio ess management;
- 11- correlato al punto precedente (10): di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti. Tale condizione deve permanere fino alla completa realizzazione del progetto ammesso al finanziamento, pena la revoca dell'aiuto concesso;
- 12- di avere presentato nei termini previsti le Dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei regolamenti UE n. 2018/273 s.m.i. e UE n. 2018/274 s.m.i., nell'ultima campagna, ovvero, di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- 13- di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla presentazione delle già menzionate dichiarazioni obbligatorie, ovvero di non aver presentato dette dichiarazioni per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali;
- 14- di essere a conoscenza che la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo, ossia a mancata presentazione della istanza di rinuncia all'aiuto nei trenta giorni che precedono il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento di saldo, comporta l'applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dall'intervento Investimenti e, qualora sia stato percepito l'anticipo del contributo, contestuale attivazione delle procedure di recupero indebito;
- 15- di non essere impresa in difficoltà (dichiarazione).

6.3 - Allegati alla domanda di aiuto.

Di seguito si riporta la documentazione richiesta in allegato alla domanda di aiuto:

- a) la forma giuridica dell'impresa richiedente;
- b) allegato per la dichiarazione delle P.M.I. (**All.1**);
- c) i punteggi richiesti ai fini della graduatoria e la relativa documentazione probante;
- d) allegato per la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi (**All. a, b, c**);
- e) allegato per la dichiarazione in merito alla conduzione, ovvero non conduzione, a qualsiasi titolo, dei terreni agricoli (**All.2**);
- f) nel caso di strutture non di proprietà, l'assenso della proprietà per l'esecuzione delle opere e la disponibilità delle stesse strutture, attraverso contratti di comodato/affitto regolarmente registrati, per un periodo almeno 8 anni dalla data di rilascio della domanda di aiuto. Tali contratti devono

⁸ *Eventuali contributi unionali, nazionali o regionali per i quali un soggetto ha fatto richiesta di ammissibilità, oppure per i quali un soggetto è in attesa di finanziamento, non possono essere, in nessun caso e per nessuna eccezione, vantati dallo stesso a titolo di credito.*

obbligatoriamente contenere, pena la non ammissibilità all'aiuto, le seguenti clausole e dichiarazioni: **1)** *I cedenti dichiarano che il contratto è irrevocabile per tutta la durata del contratto e degli impegni assunti dal comodatario nei confronti delle pubbliche amministrazioni e s'impegnano in deroga alle previsioni recate dall'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile, a garantire al comodatario la piena disponibilità dei beni immobili concessi in comodato e a non esigere per alcun motivo la restituzione anticipata.* **2)** *Il comodatario/affittuario è autorizzato dai cedenti a richiedere e usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni volti al miglioramento effettivo dell'azienda, anche attraverso l'adozione di metodi di gestione diversi da quelli tradizionali.* **3)** *I cedenti dichiarano di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dal comodatario/affittuario nei confronti della pubblica amministrazione per l'assoggettamento dei beni immobili alle misure previste dal Intervento Settoriale misura "Investimenti" di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 02/12/2021, attuato con il Piano Strategico 2023/2027, e autorizzano lo stesso alla realizzazione degli interventi previsti nei progetti presentati.*

- g) copia dell'estratto degli ultimi due bilanci depositati dai quale si evince la tipologia di impresa del richiedente; per le imprese senza obbligo di bilancio, la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due anni, per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- h) nel caso di opere strutturali, occorre allegare i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente:
- *Permesso a costruire,*
 - *Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.),*
 - *Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.),*
 - *Altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento.*

A seconda della tipologia e destinazione dell'opera strutturale occorre attenersi al rispetto delle norme igienico-sanitarie e quindi ottenere permessi e licenze in base alle regole urbanistiche vigenti a livello nazionale, regionale e comunale ed essere in possesso di codice di attribuzione ICQRF.

Come già accennato, nel caso in cui i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto proposto non risultino ancora posseduti dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto, deve essere presentata apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 riportante gli estremi della richiesta al Comune firmata dallo stesso richiedente o tecnico competente del settore specifico. Per le opere che saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera" deve essere presentata apposita dichiarazione firmata dallo stesso richiedente o tecnico competente del settore specifico. La presentazione dei suddetti titoli abilitativi, all'Ufficio Istruttore competente, deve avvenire entro 90 giorni dalla data di notifica della comunicazione di finanziabilità della domanda di aiuto, pena la revoca dell'aiuto il recupero dell'importo erogato in anticipo maggiorato del 10%.

- i) documentazione che possa attestare che i richiedenti abbiano accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che il progetto, per il quale si chiede l'ammissibilità al contributo, sia attuato e realizzato nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto in modo efficace ed entro i termini disposti dal presente Bando Regionale, e che l'impresa richiedente non sia in difficoltà. Tale condizione sarà comprovata mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:
- per le società di capitali:
 - copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, copia della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale, ovvero del Revisore legale dei conti;
 - per le Ditte diverse dalle Società di capitale, ovvero le Imprese individuali e le società di persone che non hanno un organo di controllo interno (Collegio Sindacale, Revisore dei

conti legale società di revisione) e che operano in regime di contabilità ordinaria oppure in regime di contabilità semplificata:

I. una dichiarazione di affidabilità economica finanziaria, redatta da un tecnico con competenza specifica del settore, che dovrà contenere l'andamento prospettico dell'impresa con indicate le informazioni finanziarie. La dichiarazione dovrà essere redatta secondo una formula che possa permettere una visione globale della situazione finanziaria e dell'andamento della gestione dell'impresa, in chiave attuale e prospettica. In sintesi, deve essere descritta la situazione economica dell'andamento dell'impresa, pre e post investimento, in modo da avere gli indicatori atti ad illustrare la redditività aziendale e la solidità economica come richiesto dalla normativa unionale e nazionale.

Dovrà, inoltre, essere allegata copia dell'ultima a Dichiarazione dei redditi e, se presente, copia della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la stessa Dichiarazione dei redditi;

Oppure:

- II. Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria rilasciata da Istituto bancario, o da compagnia di assicurazione, oppure da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi;
- j) dichiarazione che l'impresa non sia una impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, 4° capoverso del regolamento (UE) 2021/2115. A tal fine dovrà essere allegata autocertificazione sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 relativa alla verifica di impresa in difficoltà rilasciata, ove previsto, dal professionista competente o dal rappresentante legale della Ditta, o soggetto responsabile della tenuta della contabilità. Allo scopo è stato predisposto un fac-simile di dichiarazione (**All.3**).
- k) relazione tecnica ai fini della descrizione dell'investimento, nella quale dovrà essere riportata la storia dell'impresa richiedente e stato attuale, le prospettive di sviluppo e l'indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'investimento proposto. Dovrà essere rappresentata la strategia proposta, gli obiettivi fissati, l'incidenza e riuscita in termini di miglioramento dell'Azienda vitivinicola, l'adeguamento della stessa alla domanda del mercato e conseguente aumento della competitività. La tipologia di investimenti, oggetto della domanda di aiuto, dovrà essere descritta con chiarezza e nel dettaglio, con particolare riferimento alle singole operazioni ed ai tempi di attuazione. Dovrà, altresì, essere indicato per ogni singola operazione propedeutica alla realizzazione del progetto finale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione.

La relazione tecnica, redatta e sottoscritta a termini di legge dal legale rappresentante dell'Azienda richiedente e/o dal tecnico competente in materia, dovrà contenere i riferimenti indicati nel modello allegato alle presenti istruzioni operative, in sintesi:

- descrizione dell'Azienda (es: superficie agricola coltivata, unità lavorative, quantità produzione, varietà coltivate, capacità di stoccaggio, produzione vino-spumante in litri e n. bottiglie) anche in riferimento alla tipologia di progetto ad Investimenti che si intende realizzare,
 - prospettive di sviluppo,
 - analisi del mercato e relative strategie,
 - descrizione dettagliata di ogni singola operazione, motivazione dell'investimento proposto, obiettivo economico, miglioramento aziendale a seguito dell'investimento proposto, localizzazione dell'investimento, costo di realizzo, tempistica di realizzazione (annuale/biennale),
 - quadro economico generale del progetto proposto;
- l) Layout aziendale, quale rappresentazione grafica con l'esatta ubicazione di ogni singolo investimento all'interno dell'ambiente di destinazione; nel Layout saranno indicati la

localizzazione (comune e indirizzo) e gli estremi catastali (foglio, particella) del fabbricato oggetto d'intervento. Il Layout, pertanto, è riferito alla planimetria dei locali dello stabilimento (inviata all'Agenzia delle dogane, oppure all'ICQRF di competenza). L'Azienda tramite una funzionalità specifica del registro di cantina telematico (Sian) potrà acquisire la planimetria in formato grafico dello stabilimento unitamente alla registrazione dei recipienti (codice alfanumerico e capacità). Le attrezzature mobili non dovranno essere rappresentate graficamente ma solo con l'inventario;

- m) Layout delle opere edili, relativo alla identificazione sugli elaborati grafici progettuali. Tramite tratteggio colorato verrà identificata la parte di investimento per il quale si richiede il contributo;
- n) per le Aziende obbligate dalla normativa civilistica e fiscale alla tenuta di redigere l'inventario: inventario dei beni aziendali (per le attrezzature, marca e modello, per le cisterne/silos, numero e capacità, per le botti e barrique, capacità e numero),
- o) per le opere a preventivo: presentazione di tre preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti.

Nel merito della documentazione, è necessaria la formalizzazione della richiesta di ogni singolo preventivo da parte del richiedente, da inviare separatamente ad ogni singolo fornitore, in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, **pena la non ammissibilità del preventivo stesso.**

La richiesta dei preventivi dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o attraverso l'apposizione sulla richiesta di timbro e firma per ricevuta della ditta offerente, od altra documentazione comprovante la richiesta di preventivo.

Per le ditte offerenti estere, che non hanno obbligo di PEC, la richiesta potrà essere comprovata anche dal FAX o posta elettronica ordinaria.

La richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e offerta, sia evidente, immediata e senza sottintesi.

I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente o soggetto da lui delegato, e dovranno essere omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte.

Dovranno, altresì, essere dettagliati, non prevedere importi a "corpo", la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e/o per costi/benefici.

Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

I tre preventivi per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte fornitrici/rivenditori, o da tre ditte costruttrici, non sono ammissibili preventivi, per lo stesso prodotto, la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici/rivenditori e ditte costruttrici.

I preventivi devono essere resi da Ditte in concorrenza tra di loro: si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).

I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera.

Inoltre, nei preventivi, pena la inammissibilità degli stessi, redatti su carta intestata, dovranno essere indicati:

1. la data di emissione del preventivo;
2. dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
3. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
4. la quantità (numero) dei beni acquistati;
5. il prezzo del singolo bene franco arrivo;
6. l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura compatibili con il termine di esecuzione del progetto;

7. timbro, se in possesso dell'Azienda, e firma per esteso e leggibile della ditta offerente (legale rappresentante o soggetto delegato).

Per ogni singolo investimento dovrà essere predisposto un apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e/o dal tecnico competente. Il richiedente, inoltre, deve fornire una relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico competente, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi.

Si precisa che, in applicazione del principio di economicità (cfr. Corte dei Conti Europea Relazione speciale n. 22/2014 «Applicare il principio dell'economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE») che stabilisce che il sostegno deve essere fornito per l'intervento giusto al prezzo più vantaggioso, la spesa considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta della ditta che eseguirà/fornirà i lavori/macchinari.

La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all'aiuto e la non finanziabilità della domanda.

Laddove si dovesse riscontrare la necessità al fine di verificarne la congruità, esclusivamente su richiesta dell'Ufficio Istruttore i preventivi possono essere oggetto di integrazione anche con data successiva alla presentazione della domanda di aiuto.

La presenza dei tre preventivi non trova applicazione esclusivamente nei casi in cui non sia possibile reperire più costruttori per un determinato bene. In caso di macchinari o attrezzature coperte da brevetto industriale con distribuzione esclusiva su un dato territorio da parte di una sola azienda, o di completamento di impianti esistenti per i quali non è possibile il confronto tra diverse offerte, oltre al preventivo unico la ragionevolezza dei costi dovrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore, diverso dal fornitore stesso del bene e dal richiedente il contributo, contenente: la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche della scelta e la dimostrazione dell'effettiva unicità del bene, oltre ad elementi atti a dimostrare, tramite confronto dei costi e delle caratteristiche rispetto a quelli di alternative simili più vicine, la congruità economica della spesa richiesta. Nel caso in cui un bene coperto da brevetto dovrà essere allegata anche copia del brevetto.

- q) per la stesura del computo metrico estimativo dei lavori è previsto l'utilizzo del Prezzario regionale Agricoltura vigente, riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spese; nel caso la voce di spesa non sia prevista, si farà riferimento alla corrispondente voce contenuta nel Prezzario regionale Lavori Pubblici vigente, a cui deve essere applicata la decurtazione del 10% prevista dall'art. 2 del Decreto Assessoriale 14/GAB del 25.02.2015 di adozione del Prezzario Regionale agricoltura.;
- r) per i preventivi, il richiedente dovrà inoltre presentare ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46 e 47:
- dichiarazione che attesti che non vi siano collegamenti tra l'Azienda che richiede l'accesso all'aiuto e la Ditta offerente, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - dichiarazione che attesti che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
 - dichiarazione che attesti che la scelta della Ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;
- s) perizia asseverata, nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici: la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento tramite perizia asseverata redatta da un perito (professionista abilitato all'esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive dei singolo Ordine/Collegio Professionale ed iscritto al relativo Ordine o Collegio Professionale)

nella quale verranno confermati i contenuti sotto la propria responsabilità, attestandone l'autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo anche penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti⁹.

- t) per le opere strutturali (opere a misura) preventivi, presentazione atti progettuali: computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa nei prezziari ufficiali, elaborati grafici, disegni, Layout (cfr. punto n), piante sezioni.
- u) per progetti che prevedono investimenti sui fabbricati: elaborati grafici (planimetria generale, schemi grafici e sezioni) con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l'aiuto con relativo computo metrico analitico;
- v) qualora il richiedente intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale, dovrà presentare una dettagliata relazione redatta da un tecnico abilitato, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, nella quale verrà descritto il progetto proposto ed i risultati conseguibili una volta realizzato in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad un minor consumo energetico permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente valutabili;
- w) per le Società: copia dell'Atto Costitutivo.
- x) per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre una delibera dell'assemblea dei soci con la quale si approva il progetto e si richiamano:
 - l'atto costitutivo e/o lo statuto;
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
ed al contempo:
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nella domanda;
 - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso.
- y) copia del Fascicolo Aziendale firmato dal soggetto richiedente o R.L.
- z) copia Mandato CAA

Nella domanda di aiuto sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione di mosto e/o vino (campagna 2023/2024 -2024/2025) e dichiarazione di giacenza (campagna 2023/2024) come previsto dai Reg. (UE) n. 2018/273 s.m.i. e (UE) n. 2018/274 s.m.i., ovvero l'impegno alla presentazione delle suddette dichiarazioni laddove, alla data di presentazione della domanda di aiuto, i termini alla data di presentazione della domanda di aiuto non siano scaduti.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla presente Bando Regionale riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

Le domande di aiuto sono ricevibili solo ed esclusivamente se complete di tutti gli allegati richiesti e

⁹ La dichiarazione dovrebbe avere il seguente tenore: *“nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità e la certezza dei contenuti della redazione”*.

previsti dal presente Bando Regionale ai fini della ricevibilità e dell'ammissibilità.

Completata la fase di compilazione della domanda di aiuto da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva e – previa sottoscrizione da parte del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, nelle forme previste dall' art.38 del DPR 445/2000 e, in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP Agea e relativa data di presentazione.

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico. La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione e viene dichiarata irricevibile.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di aver letto e di assumersi in pieno la responsabilità, ai sensi del DPR 445/00, per tutte le dichiarazioni, vincolo, impegni ed obblighi in essa indicati.

Il richiedente, pertanto, si assume ogni responsabilità di quanto dichiarato nella medesima domanda, e verrà ritenuto responsabile dell'eventuale falsa dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP Agea: la sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa all'OP Agea.

Il manuale utente per la compilazione telematica della domanda di aiuto è disponibile nell'area riservata del Portale Sian (www.sian.it).

ART. 7 - DOMANDE DI RETTIFICA

La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata solo entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica, per la campagna 2024/2025 non oltre i termini del 30 aprile 2024, presso l'ufficio del CAA o presso il libero professionista abilitato dalla Regione/PA medesima, dove ha presentato la domanda iniziale di aiuto.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche, ai dati delle domande di aiuto, presentate con diversa modalità.

La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda di aiuto originaria è stata rilasciata.

Nel caso in cui l'autorità competente abbia informato il richiedente circa l'irregolarità della domanda di aiuto originaria, la rettifica non è ammessa.

Pertanto, scaduti i termini di presentazione, non sarà più possibile rettificare una domanda di aiuto.

ART. 8 - VERIFICHE E GRADUATORIE

Le verifiche delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità devono essere effettuate da parte degli Ispettorati Provinciali Agricoltura competenti in conformità alle disposizioni di cui al presente Bando Regionale, alle Istruzioni Operative AGEA n° 106 del 14/12/2023 pubblicate sul sito www.agea.gov.it "Sezione normativa", e alla normativa unionale di riferimento.

A seguito della verifica di tutta la documentazione presentata e di quella necessaria ai fini dell'attribuzione del punteggio, nonché della soglia economica dell'investimento, si procederà alla predisposizione delle graduatorie provvisorie e dell'elenco degli esclusi (con le motivazioni dell'esclusione) e del relativo decreto di approvazione, a firma del Dirigente del Servizio 2, che verranno pubblicati sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.

Entro dieci giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data di pubblicazione della graduatoria/elenco provvisorio, potranno essere presentate richieste di riesame, esclusivamente tramite PEC all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea -Dipartimento Regionale dell'Agricoltura -Servizio 2 "Investimenti in Agricoltura" -U.O. S2-3 "Viticoltura ed Enologia", al seguente indirizzo:

dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it.

Ai fini del completamento delle istruttorie, verranno considerate ed esaminate esclusivamente le richieste di riesame correttamente pervenute tramite PEC all'indirizzo di cui sopra ed entro i termini di scadenza suesposti; farà fede la data di consegna restituita dal sistema di posta certificata (PEC). Il Dipartimento Regionale Agricoltura, esaminati i ricorsi, notificherà alle Ditte le proprie determinazioni provvedendo, se necessario, alla revisione delle graduatorie/elenchi provvisori. Saranno quindi predisposte le graduatorie/elenchi definitivi che saranno approvate con decreto del Dirigente del Servizio 2, e successiva pubblicazione sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento.

L'ultima domanda collocata in posizione utile in graduatoria definitiva potrà essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria.

ART. 9 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie

Ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità si terrà conto degli specifici criteri di selezione di seguito esposti. I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere posseduti e dimostrati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Nella tabella che segue sono indicati i criteri di selezione in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi ai fini della creazione delle graduatorie di ammissibilità. Nello specifico verranno predisposte due graduatorie, una relativa alle imprese private singole e associate, per gli investimenti che vanno da € 20.000,00 a € 500.000,00 ed una relativa alle imprese private singole e associate, per gli investimenti che vanno da € 500.001,00 fino ad un massimo di € 1.000.000,00.

TABELLA - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI			
NUM. PROGR.	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTI
1	Qualifica imprenditoriale	Il punteggio è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa è un Coltivatore Diretto e/o IAP (certificazione/attestazione rilasciata dall'INPS per il coltivatore diretto e dai Comuni e dagli Ispettorati Provinciali Agricoltura per la qualifica di IAP). Il requisito/certificazione/attestazione deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda "rilascio informatico sul SIAN"	14
2	Giovane imprenditore	Il punteggio è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda (rilascio informatico sul portale SIAN)	8
3	Imprenditoria femminile	Il punteggio è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa sia una donna.	10
4	Produzione di vini di Qualità IGT e/o DO rispetto alla produzione complessiva	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda produca una percentuale di vini di qualità, rispetto alla produzione complessiva, superiore al 50% (rilevabile dal quadro G dichiarazione di produzione vitivinicola 2023/2024 per le aziende che trasformano in proprio, o desumibile dal registro di vinificazione del portale SIAN - campagna viticola 2023-2024 per le aziende che si avvalgono di un terzista)	15
5	Produzione biologica	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda produca vino certificato biologico in misura \geq al 50% rispetto al complessivo della produzione di vino, dato desumibile dal registro di vinificazione del portale SIAN - campagna viticola 2023-2024	10

6	Quantità commercializzata di vino confezionato ed etichettato rispetto all'intera produzione, imbottigliata	Quantità commercializzata di vino confezionato ed etichettato superiore al 60% dell'intera produzione imbottigliata. Dato desumibile dal registro di vinificazione del portale SIAN - campagna viticola 2023-2024	10
---	---	---	----

7	Possesso di sistemi di certificazione: effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le certificazioni devono essere possedute al momento della presentazione della domanda "rilascio informatico sul SIAN"	Progetti presentati da aziende con Certificazione SOSTAIN	2
		Progetti presentati da aziende con Certificazione EMAS	2
		Progetti presentati da aziende che aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) o V.I.V.A. o EQUALITAS	2
		Progetti presentati da aziende con Certificazione ISO 14001, 14064, ISO 14067 relativa alla valutazione dell'impronta di Carbonio (Carbon footprint) o ISO 14046 relativa alla valutazione dell'impronta idrica (Water footprint)	2
8	Interventi di efficientamento energetico: effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale.	impianti fotovoltaici con accumulo e/o con scambio sul posto spesa $\geq 20\%$ del totale investimento;	8
		impianti eolici e minieolici: spesa $\geq 25\%$ del totale investimento	2
		impianti di cogenerazione e trigenerazione: spesa $\geq 25\%$ del totale investimento;	2
		impianti domotizzati per la gestione e il controllo dei processi di vinificazione: spesa $\geq 10\%$ del totale investimento	5
		interventi per isolamento termico, sostituzione degli infissi, relamping Led dei corpi illuminanti: spesa $\geq 10\%$	8
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			100

I progetti che non raggiungono punti **22** verranno inseriti nell'elenco delle ditte escluse. Per entrambe le graduatorie a parità di punteggio verrà adottato il criterio del richiedente, ovvero del legale rappresentante nel caso di società, più giovane.

A parità di condizioni (età) si darà priorità alla domanda di aiuto che è stata rilasciata per prima: "farà fede il numero progressivo di domanda SIAN".

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto collocate in posizione utile nelle graduatorie fino alla copertura delle dotazioni previste nella pianificazione finanziaria.

Si ribadisce che i requisiti per l'assegnazione dei punteggi inerenti ai predetti criteri di selezione devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto "rilascio informatico" sul portale SIAN

ART. 10 - RINUNCIA ALLA DOMANDA DI AIUTO

Per la campagna 2024/2025 il beneficiario può presentare, telematicamente, l'istanza di rinuncia all'aiuto a far data dal **15 maggio 2024**, nel rispetto delle condizioni sotto disposte ed esclusivamente se la stessa domanda di aiuto è stata rilasciata.

L'istanza di rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario utilizzando le funzionalità "on-line" messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian.

Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'istanza di rinuncia.

La presentazione telematica delle istanze di rinuncia all'aiuto, deve avvenire inderogabilmente, ai sensi del DM 640042 non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo, disposto al **31 maggio 2026**.

Le istanze di rinuncia non presentate telematicamente, oppure non presentate entro i suddetti termini, determineranno inderogabilmente l'applicazione di una penale pari a tre anni di

esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (punto 6, art.6 del DM) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

Le istanze di rinuncia, nell'ambito dei progetti biennali con pagamento dell'anticipo, determinano l'applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (punto 3, art.6 del DM) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

In caso di domande biennali con erogazione dell'anticipo, contestualmente all'applicazione della suddetta penale, l'Ufficio regionale competente per territorio attiverà le procedure di recupero, chiedendo la restituzione dell'importo garantito in esecuzione dell'art. 56 del regolamento di esecuzione n. UE n.2022/128 ed art. 28 del regolamento delegato 2022/127.

Pertanto, in sede di compilazione delle istanze di rinuncia per un progetto biennale con erogazione dell'anticipo, risulterà impostata in automatico la penale di tre anni di esclusione dal sostegno, questa non potrà essere modificata dal compilatore che dovrà solo prenderne visione e procedere con il rilascio della istanza.

In sede di inserimento dell'istanza di rinuncia per i progetti biennali con anticipo erogato, il compilatore potrà selezionare una delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali elencate nella stessa istanza. Il PDF della documentazione, che certifica le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali invocate e dichiarate, dovrà essere caricato nella stessa istanza telematica.

Qualora non sia possibile il caricamento del PDF la documentazione dovrà essere trasmessa, all'Ufficio Regionale competente per territorio, contestualmente all'inoltro telematico dell'istanza di rinuncia.

Sarà di esclusiva competenza dell'Ufficio regionale competente per territorio decidere nel merito della penale a fronte delle motivazioni addotte per l'avvenuta rinuncia al progetto biennale con anticipo.

Eventuali motivi ostativi, o richieste di integrazione di documenti, inerenti al riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, saranno immediatamente comunicati dall'Ufficio regionale competente per territorio al beneficiario per PEC.

Il beneficiario dovrà inoltrare, all'Ufficio regionale competente per territorio, l'integrazione documentale richiesta entro e non oltre i 10 giorni dalla notifica.

Completata l'istruttoria delle istanze di rinuncia, l'Ufficio regionale competente per territorio stamperà la check list affinché la procedura informatica possa ritenersi conclusa.

Per i progetti biennali con anticipo, nel caso in cui non ricorrano le cause di forza maggiore e circostanze di forza maggiore, previste dalla normativa unionale, sarà applicata, inderogabilmente, la penale di tre anni di esclusione dagli investimenti a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza

L'Ufficio regionale competente per territorio notificherà al richiedente l'esito dell'istruttoria.

Le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali possono essere invocate ai soli fini dell'applicazione della penale, per quanto attiene le procedure di recupero queste saranno attivate in esecuzione dell'art. 56 del regolamento di esecuzione n. UE n.2022/128 ed art. 28 del regolamento delegato 2022/127 (paragrafo recuperi).

Non sono autorizzate rinunce all'aiuto se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e/o se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

La mancata presentazione della domanda di pagamento saldo e della istanza di rinuncia nei termini previsti determina inderogabilmente l'applicazione di una penale **pari a tre anni** di esclusione dal contributo a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

ART. 11 - MODIFICHE MINORI

Le varianti ad un progetto iniziale per le quali non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione/PA vengono denominate “modifiche minori”.

Le modifiche minori intervengono **ESCLUSIVAMENTE** sulle variazioni di spesa, queste devono rientrare in un massimale del 10% (+/-) rispetto alla spesa ammessa iniziale ammessa all'aiuto.

Pertanto, le modifiche minori non possono intervenire sulla tipologia di azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento.

Le modifiche minori possono determinare una rimodulazione di spesa tra le azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento, nel rispetto della condizione per la quale in nessun caso può essere superata la spesa complessiva iniziale ammessa al finanziamento.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

In fase di accertamento finale, l'Ufficio regionale competente per territorio valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti sopra descritti e di quanto disposto dal presente Bando.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, la spesa riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile al contributo. In tal caso l'Ufficio regionale competente per territorio verificherà se la spesa non ammessa deve essere assoggetta alla sanzione di cui all'art. 2 del Reg. UE n. 2021/374 e, qualora il progetto non risultasse funzionale anche rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, se procedere alla revoca dell'aiuto.

ART. 12 - ECONOMIE DI SPESA

L'economia di spesa si viene a determinare esclusivamente nel caso in cui sia stata sostenuta una minore spesa a seguito di sconti ottenuti dal fornitore rispetto all'offerta iniziale.

La percentuale di sconto con il relativo importo dovrà risultare nella fattura.

La riduzione della spesa sostenuta per una economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di spese nell'ambito di una domanda di pagamento saldo.

Pertanto, la minore spesa sostenuta a seguito di una riduzione delle unità acquistate non può essere ritenuta una economia di spesa.

Anche in tale contesto, qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto del suddetto concetto di economia, ossia che l'economia rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, l'Ufficio regionale competente per territorio valuterà se applicare la sanzione di cui all'art. 2 del regolamento 2021/374, e, qualora il progetto non risultasse funzionale anche rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, se procedere alla revoca dell'aiuto.

12.1 - Modifiche minori ed economie di spesa – differenze

In merito alle due diverse tipologie di variazioni - **modifiche minori ed economie di spesa** - si puntualizza quanto segue:

- modifiche minori: è possibile modificare l'importo della spesa inizialmente resa finanziabile entro una variazione del 10% che può essere rimodulata all'interno del progetto (**rimanendo all'interno della stessa azione/intervento/sottointervento/ ammessa a finanziamento**).
- economie di spesa: si vengono a determinare solo ed esclusivamente nel caso in cui siano presenti sconti/abbuoni, non hanno una % massima di variazione da rispettare ma l'economia di spesa non può determinare rimodulazione di spesa all'interno del progetto,
- sia le modifiche minori e sia le economie di spesa non possono determinare alcun genere di variazioni sulle azioni/interventi/sotto interventi/dettaglio del sotto intervento,
- sia le modifiche minori e sia le economie di spesa non necessitano di autorizzazione preventiva da parte dell'Ufficio Istruttore competente, ma le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla verifica di ammissibilità ai fini della liquidazione del contributo, nella fase delle procedure di controllo delle domande di pagamento saldo.

Qualora nella fase dei controlli amministrativi, contabili ed in loco si dovesse riscontrare che in sede di compilazione della domanda di pagamento saldo vi è stato un uso improprio dei suddetti concetti, oppure che la minor spesa sostenuta e richiesta con la domanda di pagamento saldo, rispetto alla spesa iniziale ammessa, non è determinata da modifiche minori o economie di spesa ma da una realizzazione parziale del progetto, la spesa non verrà ammessa al contributo con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 2 del regolamento 2021/374. In tale contesto, in considerazione che la compilazione della domanda di pagamento avviene, intenzionalmente, in difformità a quanto previsto dalle norme in essere in materia di modifiche minori e/o economie di spesa, non potranno essere invocate le cause di forza maggiore.

L'Ufficio Istruttore competente potrà valutare di non ammettere l'intero progetto al contributo UE e di esperire tutte le azioni necessarie laddove le dichiarazioni sottoscritte, in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo ai sensi del DPR 445/00, risultano non corrispondenti a quanto riscontrato in sede di verifica (esempio: nel caso in cui sia indicato il flag di "economia" per permettere il rilascio della domanda ed in sede di istruttoria emerga che la minore spesa è dovuta ad una realizzazione parziale del progetto e non ad una economia).

ART. 13 - VARIANTI

Le varianti devono essere presentate obbligatoriamente prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo, il beneficiario deve essere autorizzato preventivamente ad apportare modifiche all'operazione rispetto a quanto inizialmente approvata. Le varianti non possono compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate, comunicate entro e non oltre i termini di seguito indicati.

Le varianti, rispetto al progetto inizialmente approvato, devono essere conseguenza di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, queste devono essere imprevedute e imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento e presentazione della domanda di aiuto.

Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto, in sintesi **non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale sul progetto modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto**. L'eventuale possibilità di apportare modifiche sostanziali può essere prevista solo con appositi Decreti Ministeriali del MASAF.

Le varianti possono essere presentate esclusivamente nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto **ed entro e non oltre i 60 giorni che precedono il termine di scadenza** per il completamento e realizzazione dell'investimento e contestuale presentazione della domanda di pagamento saldo. *L'ufficio Istruttore competente dovrà comunicare l'ammissibilità e trasmettere al beneficiario l'autorizzazione o il diniego entro 30 giorni dalla data di presentazione telematica*

dell'istanza di variante al progetto. In caso di non accoglimento della richiesta di modifica le spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

Le varianti non possono determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di aiuto e resa finanziabile all'aiuto stesso. Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere rendicontata in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo.

In ambito Sian, è riscontrabile una denominazione alle varianti come di seguito indicato:

- *per i preventivi,*
- *per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento,*
- *per il recesso per singole azioni,*
- *per la rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,*
- *per il subentro.*

Le istanze di variante trasmesse oltre il termine sopra indicato, oppure presentate con modalità diversa da quella telematica, non saranno accolte.

Nell'istanza di variante telematica il compilatore dovrà indicare un dato (es: numero oppure altro riferimento univoco) utile per l'identificazione della istanza, la tipologia di variante ed una sintetica descrizione della stessa variante.

Per tutte le tipologie di varianti, dovrà essere eseguito il caricamento del PDF riferito alla documentazione probatoria e necessaria a supporto della variante presentata ¹⁰, nel rispetto di quanto disposto dal presente Bando.

Anche in tale contesto, qualora le dimensioni del file PDF non consentano di caricare tutta la documentazione, questa dovrà essere trasmessa in forma cartacea all'Ufficio Istruttore competente entro e non oltre il 5° giorno successivo al rilascio dell'istanza di variante sul portale SIAN.

L'importo della spesa ammessa a finanziamento all'esito dell'istruttoria della domanda di aiuto iniziale non potrà essere modificato in aumento in sede di inserimento della variante.

Come da prassi, la procedura di inserimento telematico si conclude con il salvataggio e stampa dell'istanza. Eseguita la stampa dell'istanza, contenente il numero di protocollo e la data di rilascio, la stessa risulterà trasmessa telematicamente all'Ufficio regionale competente per territorio per la successiva istruttoria.

L'Ufficio regionale competente per territorio potrà così visualizzare la variante proposta e, conclusa l'istruttoria della variante stessa, potrà accogliere, anche parzialmente, oppure rigettare la richiesta di variante.

La variante presentata non deve determinare una variazione della graduatoria di ammissione all'aiuto che infici la finanziabilità della domanda stessa, in tal caso la variante non sarà ammessa.

In sostanza, a seguito della variante il punteggio potrà risultare anche inferiore rispetto a quanto inizialmente attribuito alla domanda e far retrocedere di posizione la stessa dalla lista in graduatoria, l'importante è che la domanda rimanga nella fascia di finanziabilità e che non alteri la graduatoria iniziale, fermo restando il rispetto degli obiettivi progettuali per i quali la domanda è stata ammessa all'aiuto.

¹⁰ La documentazione, oggetto di trasmissione, è correlata alla tipologia di istanza presentata, se trattasi di una variante per azione etc. oltre ad una relazione che giustifichi la necessità di apportare la modifica, dovrà essere allegata la documentazione che permetta al funzionario istruttore di verificare la congruità del prezzo, e il mantenimento dello scopo finale del progetto rispetto a quanto ammesso all'aiuto. Nel caso in cui l'istanza di una variante sia dovuta a cause di forza maggiore il richiedente, per rendere ricevibile l'istanza, dovrà presentare tutta la documentazione utile a comprovare le cause di forza maggiore invocate.

Nel caso in cui l'istanza di variante non venga accolta, sarà confermata e valida l'istruttoria iniziale.

La variante proposta non potrà ritenersi valida fintanto che l'istruttoria non sia stata conclusa con esito positivo.

Il mancato inoltro della documentazione, necessaria a motivare l'istanza di variante, entro i termini sopra indicati, rende l'istanza non ammissibile. Parimenti, la presentazione telematica dell'istanza eseguito *in data successiva ai 60 giorni* che precedono i termini nazionali/regionali disposti per la presentazione delle domande di pagamento di saldo, rende l'istanza non ammissibile.

L'esito dell'istruttoria di variante sarà comunicata al richiedente dall'Ufficio regionale competente per territorio tramite PEC.

Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario può ritenere l'istanza di variante accolta.

Eccetto il caso di interventi strutturali, per i quali resta invariato l'obiettivo e la variante interessa i materiali quale modifica necessaria in corso d'opera, l'eleggibilità della spesa degli interventi, oggetto di variante decorre, in caso di esito positivo, dalla data di rilascio dell'istanza di variante.

L'inserimento della variante darà origine ad una "scheda variante" che verrà rilasciata e stampata con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP Agea, solo dopo il salvataggio e la stampa della scheda di variante la procedura di istruttoria, di competenza dell'Ufficio regionale competente per territorio, si potrà ritenere conclusa.

In sede di compilazione della domanda di pagamento di saldo non potranno essere rendicontati interventi e/o spese difformi da quanto ammesso in sede di istruttoria delle varianti. L'eventuale tentativo non permetterà il rilascio della domanda di pagamento saldo.

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione/P A, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Se nella fase della verifica in loco si accerta una modifica al progetto iniziale ammesso all'aiuto non autorizzata dall'Ufficio regionale competente per territorio, la spesa riconducibile alla variante non sarà ammessa a contributo, con successiva applicazione della sanzione di cui all'art. 2 del regolamento delegato UE n. 2021/374.

Qualora si dovesse accertare che la modifica non autorizzata inficia gli obiettivi iniziali per i quali il progetto è stato ammesso al sostegno, ossia il progetto non risultasse funzionale, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza della domanda di aiuto e del provvedimento di concessione, oltre l'attivazione delle procedure di recupero indebito qualora sia stata erogato un anticipo.

Inoltre, è opportuno rammentare che ogni qualvolta in sede di controllo in loco, amministrativo e contabile si dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto dichiarato e sottoscritto dal dichiarante ai sensi del DPR 445/2000, l'Ufficio Regionale potrà valutare di informare le autorità competenti in merito alle false dichiarazioni sottoscritte.

Nel caso in cui l'Ufficio Istruttore competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, le istanze di variante non sono ammesse.

13.2 Descrizione delle varianti

13.2.1 - Variante per preventivi

In considerazione che l'istruttoria iniziale, ove eseguita sui preventivi ai fini della verifica della congruità dei prezzi, costituisce uno dei requisiti essenziali ai fini della ammissibilità all'aiuto, il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente per le casistiche sottoelencate:

- a) se determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;
- b) se determina da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico (etc.).
- c) in caso di impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini o il prezzo concordati, in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto. Inoltre, deve essere sempre evidente il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi rispetto al preventivo iniziale approvato.

Per le casistiche indicate ai punti b) e c), la spesa ammessa non potrà, per nessun motivo, essere maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale (minore offerta), la maggior spesa sostenuta sarà a carico del beneficiario.

La modifica dei preventivi dovrà essere opportunamente motivata e relazionata anche tramite una scheda tecnica tramite la quale, posti a confronto il bene sostituito con il nuovo bene, sia evidente il miglioramento ottenuto con la modifica in termini di requisiti e obiettivi prefissati, raggiunti e futuri.

Eccetto per casistica indicata al punto a), ai fini della verifica della congruità dei prezzi è obbligo del beneficiario presentare nuovamente i tre preventivi.

13.2.2 - Varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio del sotto intervento.

Tramite le istanze di variante per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio del sotto si potrà intervenire per:

- rimodulare le spese rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto,
- modificare le azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio del sotto intervento rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto, la modifica permetterà di inserire o anche di annullare un singolo sotto interventi e/o dettaglio del sotto intervento, sempre nel rispetto della spesa complessiva resa finanziabile in sede di istruttoria iniziale.

13.2.3 - Varianti per la rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi

Le istanze di variante per la rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sotto interventi prevedono la possibilità di variare il comune presso il quale verrà eseguito il progetto.

13.2.4 - Recesso per singole azioni

L'istanza di variante per recesso dovrà essere utilizzata nel caso in cui debba essere eliminata una azione non realizzabile. Con tale procedura sono annullati in automatico anche gli *interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi* collegati all'azione eliminata. Le azioni restanti debbono comunque risultare un progetto organico e coerente con le finalità indicate in domanda di aiuto ammessa.

13.2.5 - Variante per subentro

L'istanza del subentro può essere accolta solo ED ESCLUSIVAMENTE per comprovate cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, ossia da altre cause e/o circostanze non riconducibili a quelle unionali, ma in ogni caso dovranno essere imprevedute e imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento e presentazione della domanda di aiuto.

Per il subentro potranno essere considerate ulteriori cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali oltre quelle stabilite dalla normativa unionale.

Sarà verificato ed accertato, in fase istruttoria, che la necessità del subentro sia determinata da una o più condizioni non prevedibili dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Il subentrante deve possedere tutti i requisiti ed i criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

Il subentro può essere considerato concluso solo se autorizzato dall'Ufficio regionale competente per territorio, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, oppure il subentro sia stato effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca dell'aiuto concesso.

La revoca comporterà il recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10% (cfr. procedure di recupero anticipo).

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita garanzia/cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della garanzia/cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il soggetto che subentra diviene beneficiario dell'aiuto e assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (ed il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Nel caso sia stato pagato l'anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia/cauzione fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia/cauzione originaria da produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. - Procedura delle garanzie informatizzate.

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità, l'Ufficio regionale competente per territorio chiuderà negativamente la procedura del subentro e comunica al cessionario ed al cedente con PEC la non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda.

ART. 14 - TERMINE ESECUZIONE LAVORI

Per le domande di aiuto ammesse al finanziamento, i progetti devono essere realizzati e conclusi inderogabilmente entro il **31 maggio 2026 (termine presentazione domanda di pagamento saldo)**.

La mancata presentazione della domanda di pagamento di saldo, entro i suddetti termini, senza che sia intervenuta alcuna istanza di rinuncia - quest'ultima deve essere presentata telematicamente entro e non oltre i 30 giorni che precedono i termini indicati ai precedenti capoversi - determinerà inderogabilmente la revoca dell'atto di concessione dell'aiuto, l'applicazione di una penale pari **a 3 anni** di esclusione dal contributo previsto per gli Investimenti a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza, oltre l'attivazione delle procedure di recupero, laddove risulta erogato un pagamento anticipato.

L'Ufficio regionale competente per territorio fornirà immediata notifica, dei suddetti provvedimenti, al beneficiario interessato, all'OP Agea ed all'Ente garante, per quest'ultimo la notifica avverrà a titolo di denuncia di sinistro, in caso di attivazione delle procedure di recupero.

ART. 15 - DOMANDE DI PAGAMENTO ANTICIPO

I beneficiari dei progetti finanziati, solo se manifestata la scelta in domanda di aiuto, possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo pari al 60% del contributo ammesso; nel caso di eventuali economie che nel frattempo si rendessero disponibili sui fondi del PNSV 2024/2025, tale percentuale di anticipazione potrà essere incrementata.

Le domande di pagamento di anticipo dovranno essere presentate telematicamente tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN denominato "Investimenti Vitivinicolo – Gestione Domande Pagamento" avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale), per il tramite del CAA o del professionista accreditato.

In fase di compilazione della domanda di pagamento di anticipo il richiedente dovrà prendere visione e sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000 gli impegni contenuti nel modello "Impegno Anticipi".

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

Le domande di pagamento dell'anticipo, la cui liquidazione deve avvenire obbligatoriamente nell'esercizio finanziario 2025, potranno essere presentate successivamente alla notifica dell'eventuale decreto di finanziabilità e comunque non prima dell'apertura dell'esercizio finanziario 2025 (16 ottobre 2024). Le date esatte di apertura e chiusura della finestra temporale nella quale sarà possibile presentare le istanze di anticipazione saranno rese pubbliche non appena AGEA comunicherà la data di messa in esercizio dell'apposito applicativo sul portale SIAN.

La presentazione delle domande di pagamento di anticipo e la rispettiva liquidazione deve avvenire inderogabilmente entro e non oltre la campagna di riferimento della domanda di aiuto.

Le domande di pagamento anticipo 2024/2025 non liquidate entro l'esercizio finanziario FEAGA 2025 decadranno automaticamente.

ART. 16 - DOMANDE DI PAGAMENTO SALDO

La presentazione delle domande di pagamento a saldo deve avvenire tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN, avvalendosi della prevista procedura telematica (approntata sullo stesso portale).

I termini ultimi per la presentazione delle **domande di pagamento a saldo** sono disposti **inderogabilmente entro e non oltre il 31 maggio 2026.**

Eventuali domande di pagamento a saldo presentate entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.

Le domande di pagamento a saldo, regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione probatoria devono pervenire presso l'Ufficio regionale competente per territorio entro il **7 giugno 2026**

ART. 17 - DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO

Dovrà costituire parte integrante della domanda di pagamento di saldo, in base alla tipologia di progetto realizzato, la seguente documentazione per la quale è previsto l'Upload in sede di compilazione domanda:

- a. relazione tecnica sugli investimenti realizzati, redatta e sottoscritta dal tecnico competente in materia, incaricato o rappresentante legale;

- b. Layout post realizzazione. Rappresentazione grafica con l'esatta ubicazione di ogni singolo investimento all'interno dell'ambiente di destinazione; nel Layout dovranno essere indicati inoltre la localizzazione (comune e indirizzo) e gli estremi catastali (foglio, particella) del fabbricato oggetto dell'investimento realizzato. Per gli investimenti mobili sarà sufficiente indicarne la localizzazione;
- c. Layout per le opere edile, post realizzazione;
- d. inventario post realizzazione, qualora obbligatorio
- e. per gli investimenti realizzati al fine dell'ottenimento di effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale¹¹ e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: una dettagliata relazione redatta da un tecnico abilitato, terzo rispetto al richiedente e al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, nella quale verrà descritto il risultato conseguito, rispetto a quanto previsto nella relazione iniziale, e realizzato in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso.
- f. per i fabbricati: elaborato grafico con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali è stato chiesto l'aiuto unitamente a quadro di raffronto tra opere connesse e opere realizzate, ossia un confronto tra voci di spesa ammesse nel computo metrico preventivo e voci di spesa del computo metrico consuntivo, con l'attribuzione delle fatture per voce;
- g. giustificativi di spesa¹². L'importo indicato nelle **fatture di acconto** può non essere dettagliato per singolo bene, purché faccia riferimento al preventivo o alla conferma d'ordine. Nella **fattura di saldo** tutti gli importi devono essere dettagliati per singolo bene acquistato per la realizzazione del progetto. Le fatture devono essere state emesse in data successiva a quella del rilascio telematico della domanda di aiuto ammessa al finanziamento, ed entro e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento di saldo, **pena la non ammissibilità delle stesse**. Le fatture dovranno essere state emesse con dicitura riferita al regolamento ed alla campagna di riferimento. *Dovrà, inoltre, essere indicato il codice identificativo del bene acquistato matricola (qualora prevista dalle normative vigenti). Per i beni che non hanno obbligo di matricola (es. contenitori in metallo per stoccaggio bottiglie) il costruttore/venditore o tecnico, che firma la relazione finale, dovrà rilasciare specifica dichiarazione in merito oltre all'indicazione della marca del modello.* Nel caso in cui il codice identificativo del bene sia stato riportato esclusivamente sul documento di trasporto, quest'ultimo dovrà essere allegato alla fattura di saldo. Nella fase di compilazione delle domande di pagamento a saldo è fondamentale prestare estrema attenzione agli importi che verranno indicati nel quadro "giustificativi di spese e di pagamento": **non sarà possibile avere spese rendicontate per importi maggiori rispetto alla spesa ammessa al finanziamento in fase di istruttoria della domanda di aiuto**. Pertanto, nel caso in cui in sede di compilazione della domanda di pagamento saldo il sistema rileva:
- un importo di spesa rendicontata maggiore,
 - mancanza di corrispondenza tra la somma delle fatture associate alla spesa sostenuta oppure alla modalità pagamento,

l'applicativo inibirà il proseguire della compilazione telematica della domanda di pagamento

¹¹ La distinzione fra i due concetti è stabilita, a livello normativo, dalla direttiva europea 2012/27/CE, che così li definisce: "risparmio energetico, quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico"; "efficienza energetica è il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia". L'efficientamento energetico consiste nel miglioramento del valore dell'efficienza energetica.

¹² I richiedenti devono allegare alla domanda di saldo la seguente documentazione giustificativa in copia:

- Fatture, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria, da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione e rilascio della domanda di aiuto informatizzata ed entro e non oltre la data di presentazione e rilascio delle domande di pagamento saldo.

di saldo, rilevando l'anomalia. La compilazione resterà inibita fintanto che gli importi non saranno corretti.

- h. documenti di trasporto del bene. I dati dei documenti di trasporto saranno indicati dal venditore del bene sulla fattura elettronica. Sarà cura del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati nella fattura elettronica. Il DDT è necessario che sia sempre allegato alla fattura differita (TD24) in quanto è l'unico documento che permetterà di accertare quando realmente è stato consegnato al destinatario attraverso la data di inizio trasporto. Il documento di trasporto si riterrà corretto quando riporta la firma del conducente e la firma del destinatario.

Ai fini di una verifica puntuale della consegna dei beni nei casi di fattura differita il DDT dovrà sempre essere allegato alla fattura anche se quest'ultima riporta gli estremi della data di emissione e del numero di emissione.

Dai suddetti documenti dovrà essere evidente che il bene, mobile/immobile riconducibile alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, sia stato consegnato ed installato/collocato, presso i locali dell'Azienda del beneficiario, **in data successiva alla data di presentazione telematica della domanda di aiuto ed entro e non oltre i termini di presentazione della domanda di saldo.**

Non è ammessa la consegna in conto visione, a nessun titolo e per nessuna eccezione, se effettuata in periodi non corrispondenti alle suddette date.

Il riscontro di consegne eseguite in date non corrispondenti ai suddetti termini comporta, inderogabilmente, la non ammissibilità della spesa riconducibile al bene mobile/immobile la cui data risulta fuori termine.

- i. per le opere strutturali, nel caso in cui al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto il beneficiario non fosse stato in possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa, questi dovranno essere obbligatoriamente posseduti alla data di presentazione della domanda di pagamento saldo ed allegati alla stessa, pena la non ricevibilità della domanda di pagamento di saldo. Dovrà essere, altresì, presentata la comunicazione di fine lavori trasmessa all'Ufficio Tecnico del Comune attestante il Termine dei Lavori indicati nell'oggetto del Permesso di Costruire rilasciato o della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

La comunicazione di fine lavori deve essere sottoscritta dal Titolare e dal Direttore dei Lavori, preposto al rilascio, che attesta la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato. Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata prova dell'avvenuto accatastamento, o di avvenuta richiesta dello stesso.

- j. per gli impianti ed attrezzature: il certificato di conformità qualora previsto dalla normativa vigente.

- k. copia dell'originale dei giustificativi di pagamento¹³. Sono ammesse a contributo, **esclusivamente le spese il cui pagamento è stato sostenuto tramite Bonifico, Ri.BA., carta di credito**, non sono ammessi a nessun titolo i pagamenti sostenuti con assegni o contanti. I beneficiari devono allegare in copia, al giustificativo di spesa, la ricevuta del bonifico, la Riba o l'estratto conto carta di credito, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", si dovrà produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In generale, nelle transazioni, nello spazio della causale devono essere riportati data dell'operazione, data della valuta, data della fattura di riferimento e, se ritenuto necessario, descrizione sintetica della fornitura atta a identificare il bene;

- l. sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute nelle modalità indicate nel presente Bando Regionale; al fine di evitare problematiche non sanabili in fase di verifiche in loco ed amministrative/contabili, si rende opportuno rammentare quanto previsto al punto 8, articolo 5 del DM 640042, in merito alla eleggibilità delle spese: *"Le spese eleggibili sono*

¹³ Per la data del bonifico occorre far riferimento alla data di evasione del pagamento non dell'ordine del pagamento.

quelle sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande di aiuto ed entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti”.

Non sono ammesse, a nessun titolo, al finanziamento del contributo le spese che non rispettano i suddetti termini.

Il sistema bloccherà il rilascio delle domande di pagamento saldo in tutti i casi in cui sono presenti date di fatture/pagamenti che non rispettano i termini richiamati.

Laddove emerge che la compilazione della domanda di pagamento saldo è stata effettuata indicando date difformi da quanto risultante dai documenti allegati, al fine di permettere il rilascio della medesima domanda di pagamento saldo, non potrà essere invocato a nessun titolo il “soccorso istruttorio” ovvero il “mero errore in fase di trascrizione” e la spesa non verrà ammessa al finanziamento. In base alla tipologia della spesa l’Ufficio regionale competente per territorio potrà disporre l’attivazione delle procedure di revoca dell’aiuto e recupero dell’eventuale anticipo percepito dal beneficiario.

È opportuno rammentare che chi appone la propria firma nelle domande si assume ogni responsabilità di quanto dichiarato nella medesima domanda, pertanto, chi sottoscrive verrà ritenuto responsabile dell’eventuale falsa dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e con la quale si configura il reato di dichiarazione mendace punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia

m. per le varianti, le economie di spesa e le modifiche minori, occorre far riferimento alle procedure indicate ai paragrafi appositamente dedicati alle istanze di variante.

Per ogni modifica minore dovrà essere allegata una relazione dettagliata in merito alla spesa dell’intervento che è stata oggetto della modifica, dovrà essere indicata la necessità, l’esigenza e l’eventuale vantaggio venutosi a determinare dalla modifica in questione.

n. eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore opportunamente documentate a giustificazione della mancata o tardiva presentazione delle Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento delegato UE 2018/273.

L’Ufficio istruttore competente avrà facoltà di richiedere al beneficiario eventuale documentazione integrativa necessaria al completamento delle operazioni istruttorie di saldo.

ART. 18 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall’art. 1, comma 1052 della L. n. 296 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all’OP Agea, nonché agli altri organismi. pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi. pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell’Istituto tesorerie delle somme ivi indicate”.

L’OP Agea, pertanto, non esegue pagamento con modalità differenti da quanto sopra esposto. I pagamenti sono eseguiti sul codice IBAN indicato dall’interessato nel modulo di domanda e validato nel proprio fascicolo aziendale.

Pertanto, ogni richiedente deve indicare **obbligatoriamente** nella domanda di pagamento il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto.

Si rappresenta che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, recepita con la Legge n. 88/2009 ed attuata con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, ha attribuito primaria rilevanza all’adozione del **codice IBAN quale identificativo unico per l’esecuzione dei bonifici**.

Secondo quanto disposto nella Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 - applicata nel nostro ordinamento con la legge n. 88/2009 e con il D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 - “*se un ordine di*

pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

Il codice IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

La norma che ha sancito, all'art. 24, del D.lgs. n. 11/2010, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, dispone, infatti, che *"se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore non è esatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, (...), della mancata od inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento"*.

In virtù di quanto sopra esposto, ciascun soggetto che richiede un aiuto disposto dalla regolamentazione comunitaria a carico del FEAGA e del FEASR, ha l'obbligo di assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario.

È obbligo del beneficiario comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione e/o modifica che interviene sul codice IBAN rispetto a quanto indicato nella domanda di aiuto e domanda di pagamento, nonché comunicare al detentore del proprio fascicolo aziendale la variazione e/o modifica, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

In particolare, è obbligo ed impegno del beneficiario mantenere aperto il conto corrente indicato nelle domande di pagamento fino al momento dell'effettivo accredito del contributo.

Il beneficiario è ritenuto unico responsabile per il mancato accredito del contributo a seguito della chiusura o modifica del conto corrente indicato nella domanda di pagamento.

Per i pagamenti non andati buon fine, la "ripetizione" del pagamento può avvenire esclusivamente entro l'esercizio finanziario nel quale la Regione/PA ha proposto la liquidazione della domanda di pagamento saldo e/o anticipo.

La previsione dell'obbligatorietà della comunicazione in capo al beneficiario del codice IBAN, produce un **effetto liberatorio** nei confronti dell'OP Agea e della Regione/PA, al quale non può essere ascritta alcuna responsabilità per mancato pagamento dell'aiuto laddove il codice in questione dovesse risultare mancante ovvero inesatto e/o incompleto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di Assistenza Agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

ART. 19 - MANTENIMENTO IMPEGNI

Ai sensi del paragrafo 1), primo comma, lettera b), art. 11 del regolamento delegato UE n. 2022/126, e del PSP, il progetto, finanziato nell'ambito degli Investimenti, deve essere mantenuto in azienda per un periodo di almeno cinque anni, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, dalla data di pagamento dal saldo.

Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni, nell'arco temporale dei suddetti cinque anni, occorre procedere al recupero dell'aiuto finanziato dall'UE:

- cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento ad un altro soggetto;
- un trasferimento di una unità produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dai suoi soci;
- un cambio di proprietà, in particolare, se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico;

- qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Gli importi sono recuperati in proporzione al periodo per il quale è venuto meno il requisito del vincolo.

In circostanze debitamente giustificate, il beneficiario può essere esentato dall'obbligo del recupero dell'investimento o del suo valore residuo.

Le circostanze debitamente giustificate, previste solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, devono essere comunicate tempestivamente dal beneficiario all'Ufficio regionale competente per territorio ed all'OP Agea, affinché si possa procedere alle verifiche istruttorie atte al riconoscimento delle cause di forza maggiore, invocate dal beneficiario, ed effettuare la successiva comunicazione di autorizzazione, o di rigetto, alla richiesta di variazione.

L'attività di controllo, ai fini della verifica mantenimento impegno, verrà svolta dall'Ufficio regionale competente per territorio.

Le variazioni intervenute al progetto finanziato senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio competente per territorio, riscontrate in fase di verifica, determinano l'attivazione immediata delle procedure di revoca al finanziamento e del recupero dell'indebitato, ovvero il recupero dell'importo correlato alla azione/intervento/sottointervento per il quale in fase di verifica mantenimento impegni si riscontra la modifica non autorizzata.

Nel caso la singola modifica abbia determinato una variazione sostanziale del progetto nel suo complesso, rispetto a quanto originariamente finanziato, il recupero dell'indebitato è costituito dal contributo totale erogato nell'ambito della domanda di pagamento saldo.

ART. 20 - RECUPERI

20.1 Compensazioni degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

20.2 Procedure di recupero degli importi garantiti

Per gli importi garantiti da cauzioni si applica quanto disposto all'articolo n. 56 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/128 in materia di incameramento ed all'articolo n. 28 del regolamento delegato UE n. 2022/127 in materia di svincolo di cauzioni relative agli anticipi.

La procedura di recupero prevede che lo svincolo di una garanzia avvenga a seguito del rimborso dell'importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa unionale.

Se il pagamento dell'indebitato percepito, maggiorato del 10%, non viene eseguito entro il termine indicato nella nota di prima richiesta (30 giorni dalla notifica), l'OP Agea avvia immediatamente il procedimento di incameramento della garanzia in virtù di quanto disposto all'articolo n. 56 del Reg. UE n. 2022/128 ed all' articolo n 28 – paragrafo 2) del Reg. UE n. 2022/127.

La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebitato percepito può essere interrotta unicamente seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge.

L'OP Agea procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebitato (lettera bonaria).

ART. 21 - IMPIGNORABILITA' DELLE SOMMA LA CUI EROGAZIONE È AFFIDATA ALL'OP AGEA

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005: *“Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi. pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi. pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”*.

Ai sensi del comma 5-terdecies della legge n. 231/2005: *“Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi. pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari”*.

ART. 22 - PENALI E SANZIONI

Le penali sono disposte all'art. 6 del DM 640042, le sanzioni sono normate all'art. 5 del DM in applicazione dell'art. 2 del Reg. delegato UE n. 2021/374.

Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato per la realizzazione del progetto si procederà ad applicare una penale a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale viene rilevata.

La penale viene calcolata in base alla percentuale di anticipo non speso rispetto a quanto erogato:

- a) 3 anni di esclusione dal sostegno degli Investimenti se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,
- b) 2 anni di esclusione dal sostegno degli Investimenti se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,
- c) 1 anno di esclusione dal sostegno degli Investimenti se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

La penalità di 3 anni di esclusione si applica qualora, per la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo, non risulti la corrispondente istanza di rinuncia telematica presentata entro i 30 precedenti alla data di scadenza delle suddette domande.

Nell'ambito dei progetti biennali con erogazione dell'anticipo, in caso di rinuncia si applica **INDEROGABILMENTE** la penale di tre anni di esclusione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale viene rilevata, oltre l'attivazione delle procedure di recupero indebito.

Non si applica alcuna penale:

- 1- se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato;
- 2- riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali;
- 3- per i progetti biennali, quest'ultimi senza erogazione dell'anticipo, se sia stata presentata istanza di rinuncia nei 30 giorni che precedono il termine per la presentazione delle domande di pagamento saldo;
- 4- qualora l'anticipo non speso sia determinato da modifiche apportate al progetto iniziale autorizzate dall'Ufficio Istruttore competente, oppure in presenza di economie di spesa.

Le sanzioni, di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 2021/374 ed art. 5 del DM, già trattate nei precedenti paragrafi, sono applicate qualora un progetto risulti realizzato parzialmente, ossia in modo difforme rispetto a quanto inizialmente approvato, non sussistano le cause di forza maggiore ma l'obiettivo generale risulta comunque raggiunto. L'applicazione della sanzione determinerà l'erogazione di un contributo, corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dall'importo del contributo

corrispondente alle azioni non realizzate, ossia non ammesse.

L'applicazione della sanzione potrà determinare anche un contributo erogabile pari a zero, qualora erogato un anticipo dovranno essere attivate le procedure di recupero.

Ai sensi dell'art 6, comma 4, del DM, al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, OP Agea applica una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la già menzionata scadenza.

ART. 23 - PROROGA TERMINI REALIZZAZIONE PROGETTO

Nell'ambito della misura "Investimenti" **non sono ammesse le proroghe** ai termini disposti per il completamento delle operazioni ammesse all'aiuto e per la presentazione delle domande di pagamento saldo.

La modifica di durata dei progetti, rispetto alla durata annuale e/o biennale, può essere prevista solo tramite un Decreto Ministeriale o Circolare del MASAF.

Art. 24 - Ulteriori disposizioni

Le procedure adottate nel presente Bando Regionale, fanno riferimento alla normativa Unionale e Nazionale riportata nelle Istruzioni Operative AGEA n° 106 del 14/12/2023 pubblicate sul sito www.agea.gov.it "Sezione normativa".

Per quanto non espressamente normato dal presente Bando Regionale si farà riferimento alle su menzionate Istruzioni Operative AGEA ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, pubblicate sul sito www.agea.gov.it, "Sezione normativa", alla relativa normativa UE di riferimento, al Decreto MASAF 640042 del 14/12/2022 e ss.mm.ii., e a quanto dichiarato dal beneficiario nel Quadro "Dichiarazioni" e nel Quadro "Impegni" della domanda di aiuto/anticipo/saldo.

Art. 25 - Clausola Compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda di aiuto Investimenti 2024/2025 può essere devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello di cui all'allegato 2. della circolare AGEA n. 26 del 20/05/2011, reso disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati, anche attraverso il sito www.agea.gov .

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.Lgs. n. 39/1993*